

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

INDICE GENERALE

<i>Prefazione</i>	XXXIX
<i>Presentazione</i>	XLI
<i>Notizie sugli Autori</i>	XLVII
<i>Bibliografia</i>	LV
<i>Abbreviazioni</i>	LVII

STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1 (<i>Massimo Condinanzi</i>)	3
--	---

TITOLO I - STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2 (<i>Serena Crespi</i>)	12
Articolo 3 (<i>Serena Crespi</i>)	21
Articolo 4 (<i>Serena Crespi</i>)	24
Articolo 5 (<i>Serena Crespi</i>)	28
Articolo 6 (<i>Serena Crespi</i>)	32
Articolo 7 (<i>Serena Crespi</i>)	36
Articolo 8 (<i>Serena Crespi</i>)	38

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9 (<i>Serena Crespi</i>)	42
Articolo 9 <i>bis</i> (<i>Sarah Jund</i>)	45
Articolo 10 (<i>Emmanuel Coulon</i>)	47
Articolo 11 (<i>Emmanuel Coulon</i>)	48
Articolo 12 (<i>Fabio Pappalardo</i>)	49
Articolo 13 (<i>Flavia Rolando</i>)	53
Articolo 14 (<i>Filippo Croci</i>)	57
Articolo 15 (<i>Sarah Jund</i>)	68
Articolo 16 (<i>Sarah Jund</i>)	69
Articolo 17 (<i>Alessandro Marciano</i>)	73
Articolo 18 (<i>Massimo Condinanzi</i>)	75

Bibliografia: P. FOIS, *Articolo 97 CECA*, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), 1970, p. 1373 ss.; P. PICONE, *Articolo 84 CECA*, *ibidem*, p. 1204 ss.; J.M. SOREL, *Article 31*, in O. CORTEN, P. KLEIN (sous la direction), *Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article*, Bruxelles, 2006, p. 1314 ss.; S. BARBOU DES PLACES, *Esquisse d'une typologie des actes annexés aux traités européens*, in S. BARBOU DES PLACES (sous la direction), *Aux marges du traité. Déclarations, protocoles et annexes aux traités européens*, Bruxelles, 2011, p. 28 ss.; M. BENLOLO CARABOT, *Le statut contentieux des annexes*, *ibidem*, p. 76 ss.; S. BONI, *Articolo 281 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), p. 2044 ss.; C. IANNONE, *Articolo 281 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), p. 2210 ss.

TITOLO I – STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione del titolo I St. e delle norme ivi contenute. – II. Modalità, contenuto e finalità del giuramento di cui all'art. 2 St. – III. L'indipendenza dei membri degli organi giurisdizionali UE al momento della nomina.

I.1. L'art. 2 St. è la norma di apertura del titolo I (artt. 2-8 St.), il quale disciplina gli aspetti relativi allo statuto dei membri della CGUE (giudici, nonché AG in virtù dell'art. 8 St.). In tale titolo sono posti in particolare i principi costituzionali dell'immunità dalla giurisdizione (art. 3 St.) e dell'inamovibilità, potendo il mandato dei componenti della CGUE terminare prima della sua naturale scadenza, ossia prima di sei anni decorrenti dalla data indicata nell'atto di nomina, solo nei casi e alle condizioni tassativamente elencati agli artt. 5-7 St. Il titolo I stabilisce inoltre alcuni doveri fondamentali connessi alla carica di membro della CGUE, ossia quello di svolgere le proprie funzioni in modo imparziale, coscienzioso e con discrezione, i quali sono alla base degli artt. 2 St. (giuramento) e 4 St. (incompatibilità di funzioni).
2. Le disposizioni del titolo in esame (artt. 2-8), a differenza di quelle di cui ai titoli II, III, IV, IV *bis* e all'art. 63 St., sono applicabili ai membri di tutti gli organi giurisdizionali dell'UE, ossia a quelli della CG, del Trib. e, eventualmente, dei tribunali specializzati. Lo Statuto disciplina, infatti, l'organizzazione e il funzionamento della «Corte di giustizia dell'Unione europea», la quale comprende, ai sensi dell'art. 19, 1° c., TUE, «la Corte, il Tribunale e i tribunali specializzati». L'ambito di applicazione dello Statuto è pertanto circoscritto solo ad alcuni organi giurisdizionali.

zionali dell'UE esclusivamente quando espressamente previsto, così come accade nei titoli II e III St. relativi alla CG, nonché nei titoli IV e IV *bis* che riguardano rispettivamente il Trib. e i tribunali specializzati. Quanto all'applicazione del titolo I St. ai giudici del TFP, pur se il titolo IV *bis* St. e l'art. 62 *quater* ivi contenuto stabilissero che «le norme relative alla composizione e all'organizzazione dei tribunali specializzati sono riportate nell'allegato I St.», l'art. 5 All. I St. precisava che gli artt. 2-6 St. erano applicabili al TFP e ai suoi membri. *A contrario* non erano loro applicabili gli artt. 7 St. (durata del mandato di membri in sostituzione di giudici o AG le cui funzioni terminino prima della scadenza del mandato) e 8 St. (AG). Le regole di cui all'art. 7 St. erano sostituite dalla diversa disciplina prevista dall'art. 2, par. 3, All. I St., la quale prevaleva in quanto *lex specialis*. Il TFP non disponeva poi – diversamente dal Trib. – neppure eventualmente di AG, cosicché l'applicazione al TFP dell'art. 8 St. inerente a tale figura giuridica non era necessaria.

3. Nonostante gli artt. 2-7 St. siano espressamente rivolti ai soli giudici della CG e del Trib. (nonché, in precedenza, come detto, del TFP), essi sono parimenti applicabili agli AG della CG in virtù dell'art. 8 St., il quale estende le prescrizioni di cui agli artt. 2-7 St. anche a questi ultimi. Gli AG eventualmente nominati al Trib. sono giudici (art. 49 St.), cosicché gli artt. 2-7 St. sono loro applicabili già in quanto, per l'appunto, giudici UE. Talune norme del titolo I St., pur espressamente rivolte ai giudici e agli AG, sono inoltre applicabili, totalmente o parzialmente, ai cancellieri della CG, del Trib. e, in passato, del TFP (artt. 2-4, 6 St.), nonché ai relatori aggiunti della CG (artt. 2-3 St.).

4. La natura costituzionale delle norme che compongono il titolo I St. ha indotto i redattori dei trattati ad ammetterne la modifica con una procedura diversa da quella normalmente stabilita per la revisione dello Statuto. Nonostante quest'ultimo sia contenuto in un prot. (n. 3) allegato ai trattati, la maggior parte delle norme statutarie possono essere riformate non attraverso la procedura solenne di cui all'art. 48 TUE prevista per la revisione dei trattati, dei quali lo Statuto è parte (art. 51 TUE), ma mediante il meccanismo semplificato stabilito dall'art. 281, 2° c., TFUE. Quest'ultimo prevede che il legislatore UE possa riformare lo Statuto a maggioranza qualificata rinforzata (72% dei voti degli SM, ossia almeno ventuno, che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'UE) secondo la procedura legislativa ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE su iniziativa della CG e previa consultazione della Comm. o viceversa, su proposta di quest'ultima e previa consultazione della prima (in termini critici sulla necessità di sottoporre tali proposte al controllo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui al prot. n. 2, S. VAN DER JEUGHT, p. 293 ss.). L'art. 281, 2° c., TFUE esclude tuttavia espressamente che tale procedura possa essere applicata per modificare il titolo I St. e l'art. 64 St. sul regime linguistico della CGUE. In mancanza all'art. 281 TFUE di indicazioni positive espresse quanto alla procedura applicabile a tali disposizioni, esse sono allora modificabili con il meccanismo tradizionalmente previsto per la revisione dei trattati e dei protocolli allegati agli stessi, ossia quello di cui all'art. 48 TUE.

II.1. L'art. 2 St., il cui contenuto è precisato agli artt. 4 RP CG e 5 RP Trib. (nonché,

in precedenza, all'art. 3 RP TFP), impongono ai nuovi giudici e AG della CG, e ai nuovi giudici del Trib., prima di assumere le proprie funzioni, di prestare giuramento davanti alla CG. A tale adempimento sono obbligati anche i cancellieri della CG e del Trib. (nonché, in passato, del TFP) in virtù degli artt. 10 St., 18, par. 4, RP CG, 32, par. 5, RP Trib. (e dell'art. 16, par. 6, RP TFP), nonché i relatori aggiunti della CG in base agli artt. 13 St. e 17, par. 4, RP CG (per il diverso giuramento a cui sono tenuti i testimoni e periti, v. artt. 28 St., 68 e 71 RP CG; 94, par. 5, 96, par. 5, e 97 RP Trib.; v. inoltre quanto previsto, precedentemente, dagli artt. 73, par. 2, e 75, par. 6, RP TFP). Come dimostra l'uso del verbo dovere all'art. 2 St. – «ogni giudice [...] *deve* prestare giuramento» – i nuovi membri della CG e del Trib., nonché i cancellieri degli stessi e i relatori aggiunti della CG sono obbligati a prestare giuramento, non avendo neppure la facoltà di scegliere tra rendere giuramento o invece una dichiarazione solenne, così come ammesso in altre Corti internazionali (cfr., ad es., art. 3 St. CEDU e art. 11 St. Corte interamericana dei diritti umani). Qualora i membri, i cancellieri e i relatori aggiunti non vi provvedano, essi non possono esercitare le funzioni inerenti al mandato loro assegnato rispettivamente dagli SM di comune accordo quanto alla CG e al Trib. (artt. 253-254 TFUE), dal Cons. nel caso del TFP (artt. 257 TFUE e 3 All. I St.), dall'organo giurisdizionale di appartenenza con riferimento ai cancellieri (artt. 18 RP CG e 32 RP Trib.; v. inoltre l'art. 16 RP TFP), nonché dal PE e dal Cons. per i relatori aggiunti (art. 13 St.). Il giuramento di cui all'art. 2 St. è così una condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di giudice, AG, cancelliere e relatore aggiunto. Esso non influisce invece sulla data di inizio del mandato, decorrendo quest'ultimo dalla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina o, qualora quest'ultimo non precisi la data iniziale del mandato, alla data di pubblicazione di tale atto nella GUUE (artt. 3 RP CG, 4 RP Trib.; v. inoltre l'art. 2 RP TFP). La data d'inizio del mandato non corrisponde, in altri termini, a quella di esercizio delle funzioni, essendo quest'ultima successiva alla prima in quanto subordinata all'ulteriore adempimento del giuramento di cui agli artt. 2 St., 4 RP CG, 5 RP Trib. (e 3 RP TFP), nonché alla sottoscrizione dell'impegno solenne di cui all'art. 4, 3° c., St., 5 RP CG, 6 RP Trib. (e 4 RP TFP).

2. L'art. 2 St. definisce solo a livello generale il contenuto del giuramento a cui è tenuto ogni giudice, AG, cancelliere e relatore aggiunto, il quale è in effetti precisato nei RP (artt. 4 RP CG, 5 RP Trib.; v. inoltre l'art. 3 RP TFP). L'art. 2 St. si limita, infatti, a stabilire che questi ultimi giurino di esercitare le proprie funzioni in modo *(i)* imparziale, *(ii)* coscienzioso e *(iii)* confidenziale. Tale norma si differenzia così dalle analoghe disposizioni di altre Corti internazionali, le quali richiedono che i membri delle stesse giurino di esercitare le proprie funzioni anche in modo indipendente, onorevole o leale (cfr., ad es., art. 5, par. 1, lett. a), RP Corte penale internazionale; art. 3 RP CEDU; art. 4, par. 1, RP CIG). Il rispetto di tali requisiti anche da parte dei giudici di Lussemburgo è tuttavia ora espressamente richiamato nel nuovo codice di condotta dei membri ed ex membri della CGUE (GUUE 2016, C 483/1), il quale, in virtù del suo art. 11, è applicabile – in sostituzione del precedente codice di condotta (GUUE 2007, C 223/ 1), ormai abrogato

– a partire dal 1.1.2017 ai membri e agli ex membri degli organi giurisdizionali che compongono o hanno composto la CGUE (v. art. 1 del nuovo codice di condotta). Gli artt. 2, par. 2, e 9, par. 1, del nuovo codice di condotta precisano, infatti, che «i membri esercitano il loro mandato in piena indipendenza, integrità, dignità e imparzialità e con lealtà e discrezione». Peraltro, la giurisprudenza UE aveva già interpretato estensivamente il requisito della «imparzialità» alla base del principio dell'equo processo di cui agli artt. 47 CdfUE e 6 CEDU, il quale è ritenuto da tempo comprensivo anche del requisito parzialmente diverso dell'«indipendenza» (CG 1.7.2008, C-341/06 P e C-342/06 P, *Chronopost e La Poste c. UFEX e a.*, pt. 44-54; 26.6.2007, C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, pt. 29). In tali sentenze, è stato, infatti, precisato che i membri della CGUE devono svolgere le proprie funzioni in modo autonomo dagli interessi tanto dagli SM e in particolare da quello che lo ha candidato alla carica UE e abbia concorso alla sua nomina (indipendenza), quanto da ogni altro interesse in gioco suscettibile di interferire con l'esercizio della funzione loro attribuita (imparzialità). La previsione, in aggiunta al dovere di imparzialità, di quello parzialmente diverso dell'indipendenza è particolarmente importante per i giudici e gli AG. La decisione di nominare questi ultimi è, infatti, affidata sostanzialmente ai soli governi nazionali di comune accordo (o, nel caso del TFP, riuniti in sede di Cons.), il che potrebbe pregiudicarne l'indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni (sulla procedura di nomina, v. *infra*). Ciò è a maggior ragione vero considerato che il mandato UE, il quale è pari a sei anni rinnovabili (artt. 253, 1° c., 254, 2° c., e 257, 1° c., TFUE), è particolarmente breve quando confrontato a quello di altre Corti internazionali, di regola pari a nove anni non prorogabili (cfr., ad es., art. 13 St. CIG e prot. n. 14 Corte EDU). La combinazione tra un mandato particolarmente breve e l'attribuzione ai governi nazionali della facoltà di nominare e rinnovare i membri UE (sul rinnovo del mandato, v. art. 5 St.), i quali potrebbero peraltro essere diversi da quelli che hanno nominato in origine i componenti della CGUE, potrebbe compromettere l'indipendenza dei giudici e AG (J. MALENOVSKÝ, p. 818). Non è un caso allora che l'estensione del mandato a nove anni e/o l'eliminazione della facoltà di rinnovo dei membri sia stata più volte sollecitata tanto in sede di revisione dei trattati (Rapporto Rothley del 1993 e Conferenza intergovernativa di Nizza del 2000) quanto dalla dottrina (J. MALENOVSKÝ, p. 828, ad es., auspica che il mandato giurisdizionale UE sia pari a dodici anni non rinnovabili).

3. Anche considerato che, secondo la CG, l'esistenza di garanzie in materia di composizione dell'organo giurisdizionale rappresenta la pietra angolare del diritto all'equo processo di cui agli artt. 47 CdfUE e 6 CEDU (sent. CG 1.7.2008, C-341/06 P e C-342/06 P, *Chronopost e La Poste c. UFEX e a.*, pt. 46-48), l'indipendenza e l'imparzialità dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE è inoltre garantita da norme statutarie ulteriori all'art. 2 St. L'art. 3 St. attribuisce, ad es., ai giudici e agli AG il privilegio dell'immunità di giurisdizione, il quale è proprio volto in ogni sistema, nazionale e internazionale, a garantire l'indipendenza e l'imparzialità di ogni magistratura. Al fine di tutelare l'imparzialità dei membri, l'art.

4 St. vieta inoltre ai giudici e agli AG di svolgere attività ulteriori a quelle giurisdizionali, nonché di accettare, dopo la scadenza del mandato, vantaggi o funzioni incompatibili con l'incarico svolto alle dipendenze dell'UE. L'art. 18 St. esclude poi che i giudici e gli AG partecipino alla trattazione di cause nelle quali essi siano intervenuti come agenti, consulenti o avvocati o sulle quali essi si siano pronunciati come membri di un tribunale o di una commissione d'inchiesta, così da evitare conflitti di interessi che potrebbero mettere anche solo in dubbio l'imparzialità degli stessi. I giudici e gli AG che non rispettino le condizioni di cui agli artt. 2, 4 e 18 St. possono essere sanzionati con la rimozione dall'incarico o la decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi di cui all'art. 6 St.

4. Dal 1.10.2007, la CG si è dotata di un codice di condotta (*GUUE*, C 223/1), di cui il presidente della CG, assistito da un comitato composto dai tre membri più anziani da determinarsi in base all'ordine di anzianità di cui all'art. 7 RP CG e di cui uno è il vicepresidente della CG, è tenuto a garantire il rispetto, decidendo in caso di dubbio previa consultazione del Trib. (e, in precedenza, del TFP) a cui appartenga il giudice oggetto d'indagine. Come detto *supra*, par. II.2, dal 1.1.2017 tale codice è stato sostituito da un nuovo codice di condotta, il cui art. 10 riprende le regole per la sua applicazione già contenute nell'art. 7 del vecchio codice di condotta. Il nuovo codice di condotta, applicabile non solo ai membri ma anche agli ex membri della CG, del Trib. e del TFP (v. art. 1), precisa il contenuto del dovere d'imparzialità e di indipendenza di cui agli artt. 2, 4 e 18 St. In particolare, gli artt. 2 e 3 del nuovo codice di condotta impongono loro l'obbligo di integrità. L'art. 3 vieta, tra l'altro, ai giudici e agli AG di accettare, anche quando in carica, doni di qualsiasi natura tali mettere in dubbio la loro imparzialità e indipendenza. Tale norma estende l'ambito d'applicazione temporale dell'art. 4, 3° c., St., il quale circoscrive il divieto di accettare vantaggi incompatibili con l'incarico UE al periodo solo successivo alla scadenza del mandato. Ai sensi poi dell'art. 5 del nuovo codice di condotta, i soggetti in parola sono tenuti a rendere, all'atto d'assunzione delle funzioni, ossia quando essi prestano giuramento e sottoscrivono l'impegno solenne, una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari volta a escludere che già in tale momento risulti dalla loro situazione patrimoniale un interesse finanziario tale da pregiudicarne l'imparzialità e l'indipendenza. Tale adempimento si aggiunge così al giuramento di cui all'art. 2 St. e alla sottoscrizione dell'impegno solenne di cui all'art. 4, 3° c., St. Ai sensi poi dell'art. 9 del nuovo codice di condotta, i membri degli organi giurisdizionali dell'UE si impegnano a non partecipare per tre anni dalla cessazione delle loro funzioni a cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali o a cause connesse a quelle da essi trattate in qualità di giudici o AG, in tal modo estendendo al periodo successivo alla scadenza del mandato il divieto di cui all'art. 18 St., invece circoscritto alla durata del mandato.

5. L'art. 2 St. impone ai giudici, agli AG, ai cancellieri e ai relatori aggiunti UE anche di svolgere le proprie funzioni in modo coscienzioso. Tale dovere è alla base anche dell'art. 4 St., il quale vieta ai membri UE di svolgere ogni funzione ulteriore a quella giurisdizionale, salve le eccezioni previste tra l'altro all'art. 8 del nuovo codice di

condotta. L'esercizio di più attività potrebbe, infatti, compromettere non solo l'imparzialità dei membri della CG dell'UE, ma anche la loro disponibilità ad assolvere pienamente il mandato giurisdizionale. Quanto all'attività accademica, la quale almeno in linea di principio non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4 St., il par. 3 dell'art. 8 del nuovo codice di condotta subordina la facoltà di partecipare a un insegnamento, una conferenza, un seminario, un colloquio o a funzioni solo onorifiche alla previa autorizzazione dell'organo di cui essi fanno parte. Anche quando poi i membri UE ottengano tale autorizzazione, essi si impegnano a rispettare il loro obbligo di disponibilità al fine di dedicarsi pienamente all'adempimento del loro mandato. Per garantire lo svolgimento coscienzioso del mandato, l'art. 14 St. impone inoltre ai giudici, AG e cancellieri di risiedere nel medesimo SM ove ha sede l'organo giurisdizionale UE presso il quale essi svolgono le proprie mansioni, ossia in Lussemburgo.

6. L'art. 2 St. impone ai giudici, agli AG e ai cancellieri della CGUE, nonché ai relatori aggiunti della CG il dovere del segreto delle deliberazioni. Tale obbligo, che è richiamato anche al par. 12 dell'art. 7 del nuovo codice di condotta, si applica a ogni causa e quindi non solo a quelle *sub iudice* ma anche a quelle ormai concluse. I membri degli organi giurisdizionali dell'UE sono inoltre tenuti al segreto delle deliberazioni sia quando essi facciano o abbiano fatto personalmente parte del collegio giudicante sia quando essi siano venuti a conoscenza della causa anche solo indirettamente. L'art. 4, 3° c., St. stabilisce poi che «al momento del loro insediamento, [i giudici, gli AG e i cancellieri] assumono l'impegno solenne di rispettare [tra l'altro] i [l] dover[e] di discrezione». Il generico riferimento «alla discrezione» sembra così estendere il dovere di segretezza di cui all'art. 2 St. oltre «le deliberazioni». Ai sensi inoltre dell'art. 9, par. 1, del nuovo codice di condotta, i membri degli organi giurisdizionali dell'UE continuano ad essere vincolati dal dovere di discrezione anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

7. Quanto alle modalità mediante le quali il giuramento deve essere prestato, l'art. 2 St. stabilisce che esso sia reso davanti alla «Corte di giustizia riunita in seduta pubblica». Il giuramento deve innanzitutto essere reso dinanzi alla CG (giudici, AG e cancelliere), ossia davanti al supremo organo giurisdizionale dell'UE. Mentre i giudici, gli AG, il cancelliere e i relatori aggiunti della CG prestano così giuramento davanti al medesimo organo presso il quale essi eserciteranno le loro funzioni, il giuramento dei membri e del cancelliere del Trib. (come, in precedenza, dei membri e del cancelliere del TFP) è reso davanti a un organo diverso da quello a cui essi appartengono. L'art. 2 St. precisa poi che il giuramento sia reso in una «udienza pubblica». Posto che la pubblicità delle udienze è un principio tipico del sistema UE, prevedendo l'art. 31 St. che «l'udienza [...] è pubblica salvo decisione contraria presa dalla Corte d'ufficio o su richiesta delle parti solo per gravi motivi», l'art. 2 St. non prescrive condizioni particolari per l'udienza nel corso della quale il giuramento è reso. Di fatto però tale giuramento è prestato in una udienza solenne appositamente fissata davanti all'intera CG, nel corso della quale il presidente della CG, in qualità di portavoce del collegio, accoglie i nuovi membri degli organi giurisdizionali dell'UE anche illustrandone la formazione e la carriera (per ulteriori

indicazioni v. artt. 4 RP CG e 5 RP Trib.; v. inoltre l'art. 3 RP TFP).

III.1. L'imparzialità e l'indipendenza sono requisiti richiesti anche al momento della nomina dei giudici e degli AG della CG e del Trib. (nonché, precedentemente, del TFP). Ai sensi degli artt. 19 TUE e 253, 254 e 257 TFUE, questi ultimi devono, infatti, essere scelti dagli SM tra le personalità che, in aggiunta a una solida competenza giuridica (sulle differenze tra i tre organi giurisdizionali quanto a tale requisito, nonché quanto alla necessità di rispettare il principio generale UE dell'uguaglianza tra uomini e donne per la nomina dei (nuovi) membri del Trib., v. art. 48 St.) offrono «ogni garanzia di indipendenza». L'indipendenza prevista nei trattati al momento della nomina si differenzia tuttavia da quella di cui all'art. 2 St. I trattati non impongono, infatti, tale obbligo relativamente alle modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali una volta nominati, il quale è invece alla base dell'art. 2 St., limitandosi a richiedere che gli SM, che propongono i candidati alla carica di giudice e di AG (la candidatura può essere proposta direttamente dagli interessati solo per la carica di giudice al TFP) e li nominano di comune accordo (artt. 253-254 TFUE per CG e Trib.) o riuniti in sede di Cons. (artt. 257 TFUE e 3 All. I St. per TFP), scelgano personalità dalle quali ci si possa aspettare che eserciteranno il mandato senza risentire delle influenze dei governi che li propongono, nominano ed eventualmente rinnovano alla carica UE, nonché della pressione di interessi diversi da quelli connessi dell'attività giurisdizionale. Quanto in particolare alla CG e al Trib., l'attribuzione agli SM, e non al Cons., del potere di nomina e di rinnovo dei membri di tali organi giurisdizionali è stata motivata proprio dall'esigenza di evitare che si creasse un rapporto gerarchico tra CGUE e Cons., il quale avrebbe compromesso la facoltà dei giudici di Lussemburgo di sindacare in piena imparzialità e indipendenza la validità degli atti del Cons.

2. Al fine di garantire che il processo di selezione dei candidati alla carica di giudice e AG favorisca effettivamente l'individuazione di soggetti indipendenti e imparziali, nonché di bilanciare il potere dei governi nazionali nella individuazione, nomina e rinnovo degli stessi, il tr. Lisbona ha istituito il comitato di cui all'art. 255 TFUE. Quest'ultimo, composto da sette personalità scelte tra ex membri della CG e del Trib. o tra membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, ha proprio il compito di fornire un parere, tecnico e indipendente, sull'adeguatezza delle personalità proposte dagli SM alla carica di giudice o AG prima della loro nomina (sulle caratteristiche specifiche del comitato di controllo dei membri del TFP, art. 3 All. I St.). Pur se il concetto di «adeguatezza» non è definito nei trattati, esso deve essere inteso in relazione ai requisiti di indipendenza e di competenza giuridica indicati agli artt. 19 TUE e 253 TFUE. In effetti, il comitato, nel chiarire i requisiti previsti dal TUE e dal TFUE in una griglia di valutazioni, ha stabilito proprio di dover valutare – in aggiunta alle competenze giuridiche, l'esperienza professionale, l'attitudine ad esercitare le funzioni di giudice e di AG, le conoscenze linguistiche e la capacità di lavorare collegialmente in un ambito internazionale – la sussistenza delle garanzie di indipendenza e di imparzialità. L'apprezzamento quanto a tali aspetti sui candidati proposti dagli SM, il quale è maturato anche a seguito di au-

dizioni o chiedendo informazioni supplementari al governo che ha presentato la proposta di nomina (artt. 6-7 dec. Cons. 2010/24, in *GUUE*, L 50/18), è tuttavia particolarmente difficile da determinarsi in concreto. In tale contesto, il comitato può, ad es., osservare le condizioni in base alle quali lo SM ha effettuato la scelta del candidato, tenendo conto in particolare dell'eventuale esistenza di una procedura di selezione fondata sul merito o delle modalità di svolgimento della stessa per quanto attiene anche la trasparenza e la composizione dell'organo che procede alla selezione (nei Paesi Bassi i candidati sono valutati da una commissione composta dai presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e da un ex giudice della CG; nel 2015 il Regno Unito ha avviato una selezione pubblica per la designazione del proprio giudice al Trib., in sostituzione di Nicholas Forwood, la quale si è svolta in base alla procedura gestita dalla *Judicial Appointments Commission* secondo i criteri e la tempistica esplicitati nell'*information pack* 2014; in Italia, l'art. 17 della l. 2012 n. 234 prevede che il presidente del Consiglio o il ministro con delega agli affari UE informino le Camere delle nomine (già effettuate) alle cariche alle istituzioni europee e, tra queste a quella alla CGUE, indicando la procedura seguita e le motivazioni della scelta e che il Parlamento può chiedere l'audizione delle persone designate dopo l'assunzione delle funzioni). Quando poi tale selezione sia organizzata, il comitato può anche valutare se il candidato proposto dallo SM vi abbia partecipato con esito positivo. Il parere motivato del comitato è presentato dal presidente dello stesso agli SM (art. 8 dec. Cons. 2010/24). Nonostante l'opinione di quest'ultimo non sia vincolante, essa è stata fino ad ora sempre seguita dai governi nazionali, i quali hanno di regola ritirato la proposta di nomina in caso di parere negativo (cinque volte tra il 2010 e il 2012). La nomina di membri della CG e del Trib. anche a fronte di un parere negativo del predetto comitato porrebbe, infatti, un problema di credibilità degli stessi, nonché dell'autorevolezza dell'attività giudiziaria dell'organo UE di cui essi siano parte.

3. Una volta ottenuta l'opinione (favorevole) del comitato sull'adeguatezza dei candidati, i governi nazionali nominano di comune accordo i giudici e gli AG della CG e i giudici del Trib. (così come, in precedenza, il Cons. nominava i giudici del TFP). In entrambi i casi, la decisione è assunta dai governi all'unanimità. L'uso di questo quorum tipico del metodo intergovernativo è in linea con la scelta dei redattori dei trattati di assegnare la nomina dei membri quantomeno della CG e del Trib. non al Cons., ma bensì agli SM di comune accordo e quindi al di fuori del sistema UE. L'uso dell'unanimità rafforza peraltro la posizione dei componenti della CGUE, i quali sono in tal modo investiti della fiducia di tutti gli SM. Né invero tale quorum ha reso insuperabile o particolarmente difficile la nomina dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE. Anche considerato che fino a oggi la CG è sempre stata composta da un giudice per SM (v. tuttavia le risalenti proposte della Conferenza di Parigi di prevedere un numero di giudici della CG inferiore o superiore a quello degli SM, nonché le più recenti proposte di aumentare (di nove unità nel 2012 e di ben ventotto nel 2014) i giudici del Trib.), le indicazioni dei governi nazionali sono state per lo più solo semplicemente ratificate dagli SM.

In un contesto di c.d. reciprocità negativa (J. MALENOVSKÝ, p. 815) non consta, infatti, ad oggi alcun mancato gradimento nei confronti di persone designate dagli SM (per ulteriori informazioni sulla procedura di nomina o di rinnovo dei membri UE v. artt. 5 St.; 3 RP CG e 4 RP Trib.). Il problema potrebbe tuttavia porsi al Trib. qualora il Cons. e il PE, usando la facoltà riconosciuta dall'art. 19, par. 2, TUE, aumentino il numero di giudici di tale istanza giurisdizionale oltre la regola "un giudice per SM" e in particolare qualora gli SM non abbiano più la facoltà di nominare un ugual numero di membri UE (così, ad es., le proposte del presidente CG del 2000 e del 2011 analizzate all'art. 48 St. ove era previsto che i giudici del Trib. fossero per l'appunto in numero dispari). Come risulta tuttavia dalla recente riforma del Trib. (proposta del presidente della CG del 13.10.2014 sulla quale v. art. 48 St.) che prevede il raddoppio degli stessi (due giudici per SM), i governi nazionali difficilmente prevedranno che i giudici UE siano in numero dispari.

Bibliografia: B. VESTERDORF, *The European Legal Order and the Court of First Instance*, in *Revue européenne de droit public*, 2006, p. 915 ss.; N. FORWOOD, *The Court of First Instance, its Development and Future Role in the Legal Architecture of the European Union*, in A. ARNULL, P. EECKHOUT, T. TRIDMAS (eds.), *Continuity and Change in the EU Laws: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs*, Oxford, 2008, p. 34 ss.; L. SOLANKE, *Diversity and Independence in European Court of Justice*, in *Columbia Journal of European law*, 2008-2009, p. 89 ss.; M. CONDINANZI, *Corte di giustizia e trattato di Lisbona: innovazioni strutturali e organizzative*, in P. BILANCIA, M. D'AMICO (a cura di), *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2009, p. 207 ss.; S. VAN DER JEUGHT, *Le traité de Lisbonne et la Cour de justice*, in *JDE*, 2009, p. 293 ss.; D. CAPPUCIO, G. GRASSO, A. MUNGO, *La Corte di giustizia vista da vicino: note, impressioni e spunti critici di tre giudici italiani*, in *Contratto e impresa Europa*, 2010, p. 887 ss.; J. MALENOVSKÝ, *L'indépendance des juges internationaux*, in *Recueil des Cours*, vol. 349, 2010, p. 19 ss.; H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (sous la direction), *Indépendance et impartialité des juges internationaux. Collection contentieux international*, Paris, 2010, p. 9 ss.; A. TIZZANO, *Quelques considérations sur le rôle de la Cour de justice*, in *Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège*, 2010, p. 493 ss.; M. DUFOUR, *Les juges européens désormais nommés après avis d'un comité indépendant. Entretien avec Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, président du Comité prévu par l'article 255 TFUE*, in *Les petites affiches*, 2011, p. 3 ss.; J. MALENOVSKÝ, *Les éléments constitutifs du mandat des juges de la Cour de justice à l'épreuve du temps : l'iceberg commence à fondre*, in *DUE*, 2011, n. 4, p. 801 ss.; S. BONI, D. DITTER, *Articoli 254 e 255 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), p. 1761 ss.; E. CIGNA ANGELIDIS, *Articolo 253 TFUE*, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), p. 1755 ss.; J.-M. SAUVÉ, *Le rôle du comité 255 dans la sélection du juge de l'Union*, in AA.VV., *The Court of Justice and the Construction of Europe*, p. 99 ss.; R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2014; M. CONDINANZI, *Articoli 254 e 255 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), p. 1957 ss.; L. FUMAGALLI, *Articoli 253, 254 e 255 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), p. 1253 ss.; R. MASTROIANNI, *Articolo 253 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), p. 1949 ss.; M. MIGLIAZZA, *Articolo 257 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), p. 1268 ss.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un Tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del Tribunale di cui trattasi.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione dell'art. 3 St.: l'immunità di giurisdizione. – II. I privilegi di cui al prot. n. 7 allegato ai trattati. – III. La revoca dell'immunità di giurisdizione.

I.1. L'art. 3 St. garantisce ai giudici e agli AG della CG e del Trib., nonché, in precedenza, del TFP (sull'ambito di applicazione delle norme del titolo I St., v. art. 2 St.), il privilegio dell'immunità dalla giurisdizione, il quale è volto in ogni sistema, nazionale e internazionale, a garantire l'indipendenza e l'imparzialità di ogni magistratura (sulla diversa immunità degli agenti, dei consulenti, degli avvocati e dei professori che agiscono davanti agli organi giurisdizionali UE, nonché delle parti del procedimento pregiudiziale in giudizio senza l'assistenza di un rappresentante legale, v. artt. 43-47 RP CG e 52-56 RP Trib.; v. inoltre artt. 31-35 RP TFP). L'immunità dalla giurisdizione di cui all'art. 3, 1° c., St. è strettamente personale e dunque relativa al solo soggetto nominato giudice e AG in base alle procedure di cui agli artt. 253, 254 e 257 TFUE. Il coniuge, i figli e le persone a carico dei giudici e degli AG godono solo di taluni privilegi diversi dall'immunità, ossia quelli elencati agli artt. 11, lett. a), e 13 prot. n. 7 sui privilegi e sulle immunità. Il tenore della prima frase dell'art. 3, 1° c., St. – «i giudici godono dell'immunità di giurisdizione» senza la previsione di alcun limite – suggerisce inoltre che tale privilegio sia particolarmente ampio e in effetti la dottrina parla al riguardo d'immunità assoluta o extrafunzionale (E. CIGNA ANGELIDIS). In mancanza di indicazioni espresse, il privilegio dell'immunità sembra allora proteggere i membri della CGUE avverso ogni tipo di azione, nazionale e internazionale, di diritto civile, penale o amministrativo. I giudici e gli AG godono poi dell'immunità anche una volta cessate le loro funzioni. Come dimostra tuttavia l'inciso «gli atti compiuti in veste ufficiale» di cui alla seconda frase dell'art. 3, 1° c., St., in tale caso l'immunità è circoscritta alla sola

sfera professionale, cosicché non sono *a contrario* coperti da immunità gli atti compiuti, le parole pronunciate e gli scritti dei giudici e AG in quanto soggetti privati.

2. I cancellieri della CG e del Trib. (nonché, in precedenza, del TFP) e i relatori aggiunti della CG non godono invece del privilegio dell'immunità di giurisdizione extrafunzionale di cui all'art. 3, 1° c., St. Tale norma è espressamente rivolta ai giudici («i giudici godono dell'immunità di giurisdizione») e, per effetto dell'art. 8 St., agli AG. Nessuna norma dello St. estende poi l'applicazione del 1° c. dell'art. 3 St. a tali soggetti. Tale interpretazione è inoltre confermata *a contrario* dal 4° c. dell'art. 3 St., il quale riconosce ai cancellieri della CG e del Trib. e ai relatori aggiunti della CG, in aggiunta ai giudici e agli AG, solo taluni privilegi e immunità, ossia quelli di cui al prot. n. 7 allegato ai trattati a tutti i funzionari e agenti delle istituzioni UE. I cancellieri e i relatori aggiunti non godono, in altri termini, dell'immunità di giurisdizione assoluta o extrafunzionale di cui all'art. 3, 1° c., St., ma solo di quella di cui al prot. n. 7 e in particolare all'art. 11, lett. a), dello stesso, il quale prevede che essi «godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti [...] essi continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni». Tale norma, riprendendo per ampi tratti il contenuto dell'art. 3, 1° c., St., estende in tal modo ai cancellieri della CG e del Trib. e ai relatori aggiunti della CG il privilegio dell'immunità anche quando essi abbiano terminato le proprie funzioni. Come dimostra tuttavia l'inciso «gli atti compiuti in veste ufficiale» di cui all'art. 11, lett. a), prot. n. 7, l'immunità dei cancellieri e dei relatori aggiunti non è assoluta ed extrafunzionale come quella dei giudici e AG, essendo limitata alla sola sfera professionale anche quando essi siano in carica. L'applicazione della disciplina di cui al prot. n. 7 ai cancellieri del Trib. (e, in precedenza, del TFP) trova peraltro conferma all'art. 47, 2° c., St., il quale prevede che l'art. 3, 4° c., St. si applichi al cancelliere del Trib. (nello stesso senso, con riferimento al TFP, v. quanto era previsto dall'art. 6 All. I St.). L'art. 17 prot. n. 7 stabilisce poi che «ciascuna istituzione UE ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione», in tal modo generalizzando il dovere di revoca dell'immunità previsto già ai commi 2 e 3 dell'art. 3 St.

II.1. I giudici, gli AG e i cancellieri della CG e del Trib. (e, in passato, del TFP), nonché i relatori aggiunti della CG beneficiano anche di taluni privilegi ulteriori all'immunità di giurisdizione riconosciuti a tutti i funzionari e agenti delle istituzioni dell'UE agli artt. 11, lett. b)-e), 12-14 prot. n. 7. Le lett. c)-e) dell'artt. 11 riconoscono a tali soggetti, qualunque sia la loro cittadinanza, talune agevolazioni in materia valutaria o di cambio (lett. c), nonché il diritto d'importare e di esportare in franchigia la propria mobilia, i propri effetti personali e la propria autovettura in occasione della loro immissione in funzione, nonché alla cessazione delle loro funzioni (lett. d-e). La lett. b) dell'art. 11 prot. n. 7 esclude inoltre che essi siano sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri. I giudici, gli AG, i cancellieri e i relatori aggiunti della CGUE sono poi soggetti alle imposte sugli stipendi, salari ed emolumenti previste dalla

UE, cosicché *a contrario* essi sono esentati dalle analoghe imposte nazionali (art. 12 prot. n. 7). Ai sensi poi dell'art. 14 prot. n. 7, essi sono sottoposti a uno speciale regime di previdenza sociale stabilito dal PE e dal Cons. con regolamenti, secondo la procedura legislativa ordinaria, e non al regime dello SM ove essi risiedano per lo svolgimento della loro attività. Ai fini poi dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli SM per evitare le doppie imposizioni, l'art. 13 prot. n. 7 prevede che i giudici, gli AG, i cancellieri e i relatori aggiunti della CG dell'UE che, in ragione dell'esercizio delle loro funzioni UE, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno SM diverso da quello ove essi avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'UE, sono considerati domiciliati in quest'ultimo paese.

2. Il coniuge, i figli e le persone a carico dei giudici, degli AG, dei cancellieri e dei relatori aggiunti godono di taluni privilegi di cui al prot. n. 7. L'art. 11, lett. b), prot. n. 7 esclude che i coniugi e i familiari a carico di membri dipendenti dell'UE siano sottoposti alle regole che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri. Le regole di cui all'art. 13 prot. n. 7 inerenti al domicilio fiscale sono applicabili anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico e in custodia di giudici, AG, cancellieri e dei relatori aggiunti della CGUE.

III.1. In virtù dell'art. 3, 2° c., St., la CG può ritirare l'immunità ai giudici e agli AG, il che consente alle magistrature nazionali di sottoporre questi ultimi a procedimenti penali, civili o amministrativi. Posto che l'art. 17 prot. n. 7, il quale è applicabile anche ai cancellieri della CG e del Trib. (nonché, in precedenza, del TFP) e ai relatori aggiunti della CG, stabilisce che «ciascuna istituzione ha l'obbligo di togliere l'immunità [...] ogni volta che essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione europea», la CG sembra avere il medesimo potere anche nei confronti di tali soggetti. Qualora tuttavia venga promossa un'azione penale contro un giudice o un AG, essi possono essere giudicati in ogni SM (anche diverso da quello di nazionalità) esclusivamente da un organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alle più alte giurisdizioni (art. 3, 3° c., St.). Questo requisito pare limitato al solo caso di un procedimento penale, cosicché i giudici e gli AG possono essere sottoposti al giudizio di ogni magistratura nazionale nel caso di procedimenti civili o amministrativi. Tale regola sembra inoltre valere solo per i giudici e AG, cosicché essa non è applicabile ai cancellieri della CG e del Trib. e ai relatori aggiunti della CG.

2. La decisione di revocare l'immunità è assunta dalla CG, ossia dall'organo giurisdizionale supremo dell'UE, anche quando le personalità oggetto di indagine appartengano al Trib. (o, eventualmente, ad un tribunale specializzato). In tali casi, l'art. 3, 2° c., St. stabilisce tuttavia che la decisione sia presa dalla CG previa consultazione dell'organo a cui il soggetto appartiene. Il fatto inoltre che l'art. 3, 2° c., St. stabilisca genericamente che «la Corte [...] può togliere l'immunità» sembra suggerire la facoltà di quest'ultima di aprire anche d'ufficio una procedura di revoca dell'immunità, non essendo necessaria un'istanza di uno SM. La decisione di revoca dell'immunità è assunta dalla CG «in seduta plenaria». Posto che gli artt. 251 TFUE e 16 St.

stabiliscono che essa si riunisce normalmente in sezioni da tre o cinque giudici o, se del caso, in grande sezione (quindici giudici), la decisione di cui all'art. 3, 2° c., St., in quanto particolarmente importante, è comprensibilmente riservata a una composizione eccezionale. Al *plenum* partecipano tutti i giudici (non gli AG) della CG e le deliberazioni ivi assunte sono valide, ai sensi dell'art. 17, 4° c., St., anche con la sola presenza di diciassette giudici (piccolo *plenum*). La decisione di cui all'art. 3 St. non deve allora essere necessariamente assunta all'unanimità dei membri della CG, il che induce ragionevolmente anche a escludere la partecipazione alla decisione del giudice, dell'AG, del cancelliere o del relatore aggiunto oggetto di discussione. E ciò sebbene l'art. 3 St., prevedendo il *plenum*, sembri invece sottintenderne la presenza.

3. L'art. 3 St. non precisa le ragioni che possono indurre la CG ad aprire una procedura di revoca dell'immunità o a decidere per la revoca stessa. Indicazioni in merito non possono neppure trarsi dalla prassi, non avendo la CG mai applicato la norma in esame. Il giudice di Lussemburgo pare allora avere in merito la più ampia discrezionalità. Il fatto tuttavia che l'art. 3, 3° c., St. si riferisca alle «azioni penali promosse avverso» giudici e AG negli SM sembra suggerire che il fondato sospetto di comportamenti penalmente rilevanti dei membri della CGUE costituisca un motivo di revoca del privilegio dell'immunità. Meno chiaro è invece quando tale soglia di serietà sia integrata nel caso di violazioni che non siano di natura penale. La procedura di revoca dell'immunità non esclude inoltre la responsabilità dei giudici e degli AG per i casi disciplinati dall'art. 6 St. e dunque la revoca dalle loro funzioni o la decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi qualora essi non siano più in possesso dei requisiti previsti o non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica UE.

Bibliografia: in aggiunta alla bibliografia *sub* art. 2 St., A. TIZZANO, P. IANNUCELLI, *La organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia*, in J. MALLO GONZÁLEZ-ORÚS, B. BECERRIL ATIENZA (coordinadores), *Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, Sistema Jurisdiccional de la UE*, V, Madrid, 2012, p. 113 ss.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un Tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione e la *ratio* dell'art. 4 St.: l'incompatibilità di funzioni. – II. Le nozioni di funzione politica, amministrativa e professionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 St. – III. L'impegno solenne del 3° c. dell'art. 4 St. – IV. Il potere di controllo della CG.

I.1. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei membri della CGUE, nonché lo svolgimento coscienzioso del mandato giurisdizionale, l'art. 4 St. impone loro il rispetto di regole di condotta aggiuntive a quelle di cui all'art. 2 St. Quest'ultima norma, disciplinando il giuramento, è in effetti parimenti volta a garantire l'imparzialità, l'indipendenza e l'esercizio coscienzioso del mandato. In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 4 St. impediscono ai membri degli organi giurisdizionali dell'UE di svolgere ogni attività ulteriore a quella, appunto, giurisdizionale – politica o amministrativa, nonché professionale remunerata o a titolo gratuito – proprio al fine di evitare situazioni che possano mettere a rischio l'indipendenza e l'imparzialità dei membri della CGUE, ossia di componenti essenziali del diritto dell'equo processo di cui all'art. 47 CdfUE e all'art. 6 CEDU, nonché l'esercizio responsabile del loro mandato (in tal senso, Trib., 19.6.2015, T-88/13 P, *Z c. CGUE*, pt. 167). Il 3° c. dell'art. 4 St. introduce invece in capo agli stessi il dovere positivo di rispettare, per la durata delle loro funzioni e anche dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica mediante la sottoscrizione di un impegno solenne secondo le modalità previste agli artt. 5 RP CG e 6 RP Trib. (nonché, in passato, all'art. 4 RP TFP), i quali completano così la disciplina di cui al 3° c. dell'art. 4 St. In caso di dubbio sulla condotta dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE, il 4° c. dell'art. 4 St. attribuisce poi alla CG, ossia al supremo organo giurisdizionale dell'UE, un generale potere di controllo.

2. Le regole di condotta previste dalla norma in esame sono applicabili a tutti i giudici e AG della CG, nonché ai giudici del Trib. e, in precedenza, del TFP (sull'ambito di applicazione soggettivo delle norme del titolo I St. v. art. 2 St.). Pur se la norma in esame è espressamente rivolta ai soli giudici («i giudici non possono») e, per effetto dell'art. 8 St., agli AG, sono parimenti obbligati all'impegno solenne di cui all'art. 4, 3° c., St. i cancellieri della CG e del Trib. (nonché, in passato, del TFP) in virtù degli artt. 18, par. 5, RP CG e 32, par. 6, RP Trib. (v. inoltre l'art. 16, par. 5, RP TFP; non sono invece soggetti a tale obbligo i relatori aggiunti della CG). L'applicazione anche ai cancellieri del dovere previsto per i giudici e gli AG all'art. 4, 3° c., St. (impegno solenne), in aggiunta peraltro a quello di cui all'art. 2 St. (giuramento), ha così indotto ad assimilare i cancellieri più ai membri dell'organo giurisdizionale piuttosto che ad altri funzionari UE (per ulteriori similitudini tra cancellieri e giudici, v. ad es. gli aspetti attinenti alla procedura di nomina e alla durata del mandato di cui agli artt. 18 RP CG e 32 RP Trib. – e, precedentemente, 16 RP TFP – nonché all'obbligo di risiedere in Lussemburgo di cui all'art. 14 St.).

II.1. L'art. 4, 1° c., St. non precisa quali siano le funzioni «politi[che] o

amministrativ[e]» vietate ai giudici e agli AG della CGUE. Il tenore della norma in esame – «i giudici non possono esercitare *alcuna* funzione» (corsivo aggiunto) – e la mancanza di ogni eccezione al divieto generale di cui al 1° c. dell'art. 4 St. induce così a ritenere preclusa ai giudici e agli AG ogni attività politica e amministrativa. Un'interpretazione meno severa della norma in esame alla luce del principio di proporzionalità alla base dell'attività interpretativa della stessa CG potrebbe tuttavia indurre a ritenere permessa, ad es., la semplice iscrizione a un partito politico purché non estremista o radicale, o la partecipazione a iniziative promosse da associazioni civiche o di rilievo umanitario (quanto a queste ultime, v. ora espressamente il par. 4 dell'art. 8 del nuovo codice di condotta dei membri ed ex membri della CGUE, in *GUUE* 2016, C 483/1). Viceversa è da escludere che i membri della CGUE possano svolgere un ruolo attivo in ambito politico, partecipando a una campagna elettorale o assumendo cariche anche solo formali di gestione o rappresentanza di un certo partito. Quanto alle attività amministrative, l'uso dell'espressione «funzioni» di cui all'art. 4, 1° c., St. sembra richiedere che tale attività abbia una certa durata e non sia solo sporadica o episodica, cosicché è vietato l'esercizio di funzioni amministrative strutturate o con mansioni stabilite. Non sembra inoltre rilevante il fatto che tali attività, politiche o amministrative, non siano prestate a titolo oneroso, essendo l'importanza di questo requisito ridimensionata dall'art. 4, 2° c., St., il quale vieta per l'appunto ai giudici e agli AG di esercitare ogni attività professionale remunerata o meno. Ciò a meno che il Cons. non abbia concesso una deroga in tal senso. A differenza dell'art. 4, 1° c., St., il quale non prevede eccezioni al divieto generale di svolgimento di attività politiche o amministrative, l'art. 4, 2° c., St. stabilisce, infatti, che i giudici e gli AG non possono esercitare attività professionali a titolo oneroso o gratuito «salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio che delibera a maggioranza semplice». Il fatto inoltre che, nella sent. 19.6.2015, T-88/13 P, *Z c. CGUE*, il Trib., interpretando l'art. 4, 1° c., St., abbia precisato che l'esercizio da parte dei giudici e AG dell'UE di funzioni amministrative interne alla CG (ossia quelle nell'ambito di un comitato incaricato dei reclami dei funzionari UE) non reca pregiudizio alla loro indipendenza ma anzi permette di assicurare l'autonomia amministrativa dello stesso organo giurisdizionale UE (pt. 167), induce a ritenere *a contrario* precluse dalla norma statutaria in esame solo le attività amministrative svolte dai membri UE *all'esterno* degli organi giurisdizionali UE.

2. L'art. 4 St. non esclude espressamente la facoltà dei componenti della CGUE di esercitare attività accademiche. Lo svolgimento di tali funzioni potrebbe tuttavia rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 4 St., il quale vieta ogni attività ulteriore a quella del mandato prestata anche solo a titolo gratuito. Posto tuttavia che tali funzioni sono spesso esercitate in modo solo episodico e sporadico, l'esercizio dell'attività accademica non sembra vietata *tout court* dall'art. 4 St. In tal caso è tuttavia applicabile l'art. 8 del nuovo codice di condotta, il quale subordina la facoltà di partecipare a insegnamenti, conferenze, seminari, colloqui, attività di carattere scientifico o funzioni onorifiche alla previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale di cui i membri

della CGUE fanno parte (sul codice di condotta, v. *sub* art. 2 St.). Anche quando poi essi ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 8 del nuovo codice di condotta, essi sono obbligati a svolgere il mandato in modo coscienzioso e quindi a rispettare l'obbligo di dedicarsi pienamente all'adempimento del mandato di cui all'art. 2 St.

III. Ai sensi dell'art. 4, 3° c., St., i giudici, gli AG e, per effetto degli artt. 18 RP CG e 32 RP Trib. (e, in precedenza, dell'art. 16 RP TFP), i cancellieri della CG e del Trib. (nonché, in passato, del TFP) assumono, al momento dell'insediamento, l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica e in particolare i doveri di onestà e di discrezione quanto all'accettare determinate funzioni o vantaggi. Sono parimenti obbligati all'impegno solenne davanti alla CG i membri della Comm, della C. conti e il ME. Tale impegno si differenzia e si aggiunge al giuramento di cui all'art. 2 St. L'art. 4, 3° c., St. ha innanzitutto un ambito di applicazione soggettivo più limitato di quello di cui all'art. 2 St. Mentre quest'ultimo è applicabile ai giudici, agli AG, ai cancellieri e anche ai relatori aggiunti, l'impegno solenne di cui all'art. 4, 3° c., St. è applicabile solo ai giudici, agli AG e ai cancellieri, restandone esclusi i relatori aggiunti. Mentre poi l'art. 2 St. impone ai membri degli organi giurisdizionali dell'UE il rispetto solo di taluni obblighi fondamentali, ossia quello di «esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni», l'impegno solenne di cui all'art. 4, 3° c., St. concerne più in generale ogni altro obbligo connesso al mandato UE quali, ad es., quelli di cui agli artt. 4 St. (divieto di attività ulteriori), 14 St. (obbligo di residenza in Lussemburgo) o 18, 1° c., St. (conflitto di interessi). La norma in esame precisa poi che i giudici, gli AG e i cancellieri devono rispettare, anche successivamente alla scadenza del mandato, i doveri di onestà e di discrezione (v. art. 2 St.). Anche quando poi il mandato sia terminato, essi non devono accettare funzioni o vantaggi che possano mettere in dubbio la loro imparzialità e indipendenza (seconda frase del 3° c. dell'art. 4). Tale inciso prevede obblighi già enunciati nel codice di condotta, i quali sono applicabili ai membri e agli ex membri della CG e del Trib. (nonché del TFP). L'art. 3 del nuovo codice condotta impone, infatti, di non accettare doni di qualsiasi natura tali mettere in dubbio l'indipendenza dell'organo UE (dovere di integrità). Mentre però il 3° c. dell'art. 4 St. limita tale obbligo alla scadenza del mandato, l'art. 3 del nuovo codice condotta ne impone invece il rispetto anche quando i membri degli organi giurisdizionali dell'UE siano in carica. Ai sensi inoltre dell'art. 9 di tale codice, questi ultimi si impegnano a non partecipare, per tre anni dalla cessazione delle loro funzioni, a cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali UE o a cause connesse a quelle da essi trattate in qualità di giudici o AG, così estendendo l'ambito di applicazione dell'art. 18 St. sul conflitto di interessi.

IV. L'art. 4, 4° c., St. stabilisce che «in caso di dubbio la Corte di giustizia decide». Sebbene l'*incipit* «in caso di dubbio» di cui alla disposizione in esame posto immediatamente dopo l'elenco degli obblighi di cui al 3° c. sembri limitare il controllo della CG ai soli adempimenti previsti da quest'ultimo paragrafo, l'esigenza generale di garantire il più possibile l'imparzialità e l'indipendenza dei membri degli

organi giurisdizionali UE, nonché l'esercizio coscienzioso del mandato, sembra permettere alla CG di esaminare il comportamento dei giudici, AG, cancellieri e relatori aggiunti alla luce di ogni obbligo di cui all'art. 4 St. e quindi anche a quelli stabiliti dai primi due paragrafi della disposizione in esame. Quanto alla procedura, l'art. 4, 4° c., St. si limita a prevedere la competenza della CG e quindi del supremo organo giurisdizionale dell'UE. Le azioni dei membri del Trib. (e del TFP) sono così sottoposte al controllo di un organo diverso da quello presso il quale essi svolgono le proprie funzioni. In tal caso tuttavia, la CG decide previa consultazione dell'organo a cui il giudice, l'AG e, se del caso, il cancelliere e il relatore aggiunto appartiene. Nonostante la norma in esame non dica nulla in merito alla facoltà del membro della CGUE oggetto di accertamento di far valere le proprie ragioni prima che la CG decida, il generale principio del rispetto del contraddittorio induce a ritenere che essi possano sempre chiedere alla CG di essere ascoltati. L'art. 4, 4° c., St. non prevede neppure sanzioni nel caso in cui il supremo giudice dell'UE, aperto un procedimento, concluda per la sussistenza di comportamenti in violazione degli obblighi UE. In tal caso, si dubita dell'applicazione delle sanzioni piuttosto severe previste dall'art. 6 St., ossia la rimozione dalle funzioni o la decadenza dal diritto alla pensione o da vantaggi sostitutivi, il quale non è peraltro neppure richiamato all'art. 4 St. Anche considerata la natura di *extrema ratio* del meccanismo previsto all'art. 6 St. sarebbe così opportuno precisare, modificando l'art. 4 St., la procedura di cui alla norma in esame così da farne un vero e proprio procedimento disciplinare avverso ogni membro e funzionario dell'UE, introducendo tra l'altro sanzioni proporzionate alle violazioni accertate. L'art. 4 St. non prevede neppure la facoltà dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE di impugnare la decisione della CG, la quale non può quindi mai essere modificata una volta adottata. La carenza di una norma del genere solleva dubbi di compatibilità con il principio del giusto processo di cui agli artt. 47 CdfUE e 6 CEDU.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La *ratio* dell'art. 5 St. – II. Le ragioni che possono condurre alla scadenza del mandato dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE. – III. Il caso delle dimissioni dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE.

I. L'art. 5 St. elenca alcune delle ragioni che possono indurre a porre termine al mandato di giudice o di AG della CG e del Trib. (nonché, in precedenza, del TFP; sull'ambito di applicazione soggettivo delle norme del titolo I St., v. art. 2 St.). Al riguardo, l'art. 5, 1° c., St. elenca (*i*) il mancato rinnovo del membro già nominato; (*ii*) il decesso del giudice o dell'AG in carica e (*iii*) le dimissioni degli stessi. Il mandato di giudice e AG può inoltre cessare anche per (*iv*) i motivi indicati all'art. 6 St., ossia qualora a giudizio dei giudici e degli AG della CG uno o più membri non siano più in possesso dei requisiti previsti o non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica, cosicché essi possono essere rimossi dall'incarico e/o decadere dal diritto alla pensione o da altri vantaggi. Ora, mentre nel primo caso (*i*) previsto all'art. 5 St. il mandato si conclude una volta giunto a scadenza, ossia quando siano trascorsi sei anni dall'inizio dello stesso, da determinarsi in base alle regole di cui agli artt. 3 RP CG e 4 RP Trib. (v. inoltre l'art. 2 RP TFP), negli altri casi elencati agli artt. 5 e 6 St. il mandato termina prima della sua naturale scadenza per iniziativa dello stesso membro della CGUE (dimissioni di cui all'art. 5, 1° c., St.) o invece della CG (art. 6 St.). Le ragioni elencate agli artt. 5-6 St. sono tassative, cosicché il mandato UE non può concludersi anticipatamente per motivi diversi da quelli elencati agli artt. 5 e 6 St. e/o con formalità differenti da quelle ivi indicate.

II.1. Le funzioni di giudice e di AG terminano di regola alla naturale scadenza del mandato UE e quindi trascorsi sei anni (artt. 253, 1° c., 254, 2° c., e 257, 1° c., TFUE) dall'inizio dello stesso, ossia dalla data indicata nell'atto di nomina adottato dagli SM di comune accordo (o, nel caso del TFP, dal Cons.) ovvero, in mancanza di una espressa indicazione in merito, dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina nella GUUE (sulla forma dell'atto di nomina e sulle modalità di pubblicazione di quest'ultimo, v. artt. 3 RP CG e 4 RP Trib.). A differenza di quanto accade in molti sistemi nazionali, ove la carica del magistrato è assunta a tempo indeterminato, il mandato in seno agli organi giurisdizionali dell'UE è a tempo determinato. Esso è inoltre più breve del mandato presso altre Corti internazionali, il quale è spesso pari a nove anni (così, ad es., art. 13 St. CIG e prot. n. 14 Corte EDU). Probabilmente al fine di compensare la breve durata del mandato UE, a partire dal tr. Amsterdam (art. 223, par. 4, TCE), i trattati ammettono il rinnovo dei giudici e degli AG "permanenti" (ovvero dei gradi SM) (artt. 253, 3° c., 254, 3° c., e 257, 4° c., TFUE). Il rinnovo sembra escluso per i cinque AG non permanenti, dovendo tale funzione essere attribuita, a rotazione, ai ventidue SM diversi da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Polonia. La facoltà di rinnovare i membri degli organi giurisdizionali dell'UE distingue una volta di più il mandato UE da quello di altri Corti internazionali, le quali normalmente escludono che il mandato sia rinnovabile. In effetti, l'attribuzione agli SM del potere di rinnovare i membri di organi giurisdizionali internazionali potrebbe orientare i comportamenti di questi ultimi

nell'adempimento delle loro funzioni al fine di ottenere il rinnovo e quindi mettere a rischio la loro indipendenza. Quanto al mandato UE, la durata relativamente breve dello stesso unitamente all'attribuzione del potere di rinnovo dei membri della CGUE in capo ai soli governi nazionali può allora pregiudicare a maggior ragione la loro indipendenza dagli SM (J. MALENOVSKÝ, p. 817-818). Trascorsi i sei anni del mandato e qualora gli SM che hanno proposto e nominato, di comune accordo (o, nel caso del TFP, in sede di Cons.), un certo membro non ne rinnovino la candidatura, il mandato termina e gli SM sceglieranno un nuovo giudice e AG secondo la procedura di cui agli artt. 253-255 e 257 TFUE (in realtà nel sistema UE sussiste una presunzione favorevole al rinnovo di membri della CGUE e in effetti in passato il 70% dei giudici della CG e il 61% di quelli del Trib. sono stati rinnovati almeno una volta). Gli SM non hanno invece la possibilità di rimuovere un giudice o AG dopo la nomina e prima della naturale scadenza del mandato. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni in piena indipendenza dagli SM, la facoltà di far decadere un membro della CGUE dalle proprie funzioni in corso di mandato è, infatti, attribuita solo alla CG alle condizioni previste dall'art. 6 St. Al fine di modificare la scelta già effettuata, gli SM possono allora solo non rinnovarne il mandato una volta che esso sia venuto naturalmente a termine.

2. Il mandato di un membro della CG o del Trib. (come, in precedenza, del TFP) può terminare antecedentemente alla scadenza di sei anni in caso di decesso dello stesso. La circostanza del decesso di membri degli organi giurisdizionali dell'UE durante il mandato è stata integrata fino ad oggi sette volte, l'ultima delle quali nel 2009 con la morte dell'AG spagnolo Ruiz-Jarabo Colomer.

III.1. A parte i decessi e i mancati rinnovi, le funzioni di giudice e di AG alla CG e di giudice al Trib. possono terminare prima della naturale scadenza di sei anni qualora essi diano le dimissioni (art. 5, 1° c., St.). Queste ultime sono un atto individuale e autonomo di ogni membro, non potendo almeno formalmente lo SM che lo abbia proposto e nominato ai sensi degli artt. 253, 254 e 257 TFUE influire in merito. In virtù dell'indipendenza del membro dell'organo giurisdizionale UE dai governi nazionali, tale SM non può, in altri termini, obbligare il giudice o l'AG né a rendere le proprie dimissioni né a ritirare queste ultime (sul requisito dell'indipendenza, v. art. 2 St.).

2. Posto che le funzioni di giudice e di AG alla CG e di giudice al Trib. (nonché, in passato, al TFP) sono attribuite non per via contrattuale ma dagli SM di comune accordo (artt. 253 e 254 TFUE) o, quanto al TFP, dagli stessi riuniti in sede di Cons. (art. 257 TFUE), le dimissioni dalla carica di giudice e AG sono possibili solo nel rispetto delle formalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 St. Le dimissioni devono innanzitutto essere notificate mediante lettera al presidente della CG, ossia dell'organo giurisdizionale supremo dell'UE anche quando presentate da membri del Trib. (e del TFP), il quale provvede a propria volta a trasmetterle al presidente del Cons. (art. 5, 2° c., St.). Quest'ultimo ne informerà poi gli SM, ossia i soggetti che hanno nominato, di comune accordo (o riuniti in sede di Cons.), il giudice o l'AG dimissionario. Come dimostra inoltre l'*incipit* della seconda frase dell'art. 5, 2° c., St. – «quest'ultima notificazione importa» – l'atto di dimissioni si perfeziona con la notifica di tale atto

dal presidente della CG a quello del Cons. e non invece con la consegna della lettera di dimissioni dal giudice o dall'AG dimissionario al presidente della CG. La notifica dell'atto di dimissioni dalla CG al Cons. determina poi la vacanza del seggio (art. 5, 2° c., St.), nonché il momento a partire dal quale gli SM possono avviare il procedimento di nomina del nuovo membro secondo la procedura di cui agli artt. 253, 254 e 257 TFUE (quanto alla procedura e ai requisiti di cui deve essere in possesso il candidato, v. artt. 2 e 48 St.). Al fine di garantire il rispetto della regola del rinnovo parziale dei membri della CG e del Trib. di cui all'art. 9 St., il mandato del nuovo giudice o AG non avrà tuttavia la tradizionale durata di sei anni di cui agli artt. 253, 1° c., e 254, 2° c., TFUE, prevedendo in tal caso l'art. 7 St. che i membri della CG e del Trib. le cui funzioni terminino prima della naturale scadenza del mandato siano sostituiti solo per la restante durata dello stesso. Con riferimento ai membri del TFP, l'art. 2, par. 3, All. I St., a differenza dell'art. 7 St., stabiliva invece che qualsiasi vacanza fosse coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni (v. però la nomina di giudici *ad interim* di cui all'art. 2 All. I St. e reg. UE n. 979/2012, del PE e del Cons., relativo ai giudici *ad interim* del TFP dell'UE, in *GUUE*, L 303/83, oggi abrogato per effetto dell'art. 1 del reg. UE, Euratom n. 2016/1192, del PE e del Cons., relativo al trasferimento al Trib. della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'UE e i suoi agenti (in *GUUE*, L 200/137). A seguito della riforma del sistema giurisdizionale UE di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014, i membri del TFP sono entrati a far parte del Trib. a partire dal 1.9.2016, cosicché da tale data le (diverse) regole stabilite dall'art. 7 St. sono loro applicabili in quanto giudici del Trib.

3. Al fine di garantire la continuità delle funzioni della CGUE anche nel caso di dimissioni di un proprio membro, il 3° c. dell'art. 5 St. prevede che in tale caso ogni giudice e AG rimanga in carica fino a quando il suo successore assuma le funzioni. Posta la differenza tra la data di inizio del mandato e quella alla quale i membri della CGUE assumono effettivamente le proprie funzioni (v. artt. 3 RP CG e 4 RP Trib.; v. inoltre l'art. 2 RP TFP), il giudice o l'AG dimissionari rimangono in carica fino a quando il nuovo giudice o AG abbia prestato giuramento ai sensi degli artt. 2 St., 4 RP CG e 5 RP Trib. (e 3 RP TFP), nonché sottoscritto l'impegno solenne di cui agli artt. 4, 3° c., St., 5 RP CG e 6 RP Trib. (e 4 RP TFP). La norma in esame introduce *de facto* un obbligo di preavviso in capo al membro dimissionario, il quale è volto a garantire allo SM che lo abbia proposto e nominato il tempo di scegliere un nuovo candidato in possesso dei requisiti di competenza e di indipendenza richiesti dagli artt. 253, 254 e 257 TFUE (v. sempre artt. 2 e 48 St.). Il giudice e l'AG terminano eccezionalmente le proprie funzioni al momento del perfezionarsi dell'atto di dimissione (solo) qualora la CG abbia avviato contro questi ultimi la procedura di rimozione dalle funzioni e/o decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi di cui all'art. 6 St. (3° c. dell'art. 5 St.). In casi diversi, la norma in esame non attribuisce allora ai giudici UE il potere di valutare discrezionalmente una deroga alla regola generale del mantenimento delle funzioni del membro dimissionario fino al giuramento e alla sottoscrizione dell'impegno solenne ad opera del nuovo componente davanti alla CG. La mancanza di deroghe in merito pone così problemi tutte le volte in cui il membro dimissionario

non sia in grado di restare in carica fino alla nomina del nuovo giudice o AG, la quale può prendere molto tempo (scelta del candidato da parte dello SM, parere di adeguatezza del comitato di cui all'art. 255 TFUE; nomina da parte di tutti i Paesi membri di comune accordo o del Cons. all'unanimità; giuramento davanti alla CG ai sensi dell'art. 2 St. e sottoscrizione dell'impegno solenne di cui all'art. 3 St.). Così accade, ad es., nel caso in cui le condizioni di salute del membro dimissionario, le quali hanno indotto quest'ultimo a presentare le dimissioni ai sensi dell'art. 5 St., peggiorino improvvisamente e rendano inabile il giudice o l'AG a proseguire le proprie funzioni. La regola delle dimissioni con effetto differito pone analogamente problemi qualora il giudice o l'AG presenti le dimissioni al fine di assumere immediatamente un'altra carica incompatibile con le funzioni di cui all'art. 4 St. In tal caso tuttavia, l'art. 4, 4° c., St. stabilisce che «in caso di dubbio la [CG] decide» e lascia spazio, quantomeno nei casi di cui all'art. 4 St., a un potere di valutazione del giudice UE. In altri termini, qualora il giudice o l'AG presenti le dimissioni per assumere una funzione incompatibile con quelle alle dipendenze dell'istituzione UE, la CG può decidere anche d'ufficio quanto alla facoltà di fare terminare immediatamente il mandato (così in effetti nel 2011 quanto alle dimissioni presentate dall'allora giudice italiano al Trib. a fronte della necessità di assumere il prima possibile funzioni ministeriali nel proprio governo nazionale). Posto inoltre che la regola delle dimissioni con effetto differito di cui all'art. 5 St. è volta a evitare il pregiudizio al buon funzionamento della CGUE, pare opportuno che la facoltà di valutazione di cui all'art. 4 St. possa essere usata anche in casi diversi dall'esercizio di funzioni ulteriori e incompatibili con quelle giurisdizionali e in particolare in quello connesso a motivi di salute.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un Tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione e la *ratio* dell'art. 6 St.: rimozione o decadenza dalle funzioni. – II. L'uso alternativo della rimozione dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE. – III. La procedura di rimozione o decadenza.

I.1. Ai sensi dell'art. 6, 1° c., St., i membri della CGUE possono essere rimossi dalle loro funzioni o essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi qualora non siano più in possesso dei requisiti previsti o non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. Nonostante la norma statutaria in esame sia espressamente rivolta ai soli giudici – «*i giudici* possono essere rimossi» – della CG e del Trib. (nonché, in precedenza, del TFP), essa è applicabile anche agli AG della CG in virtù dell'art. 8 St. (sull'ambito d'applicazione delle norme del titolo I St., v. art. 2 St.). La CG è inoltre competente a decidere della rimozione dei cancellieri della CG e del Trib. in virtù degli artt. 18, par. 6, RP CG e 32, par. 6, RP Trib., ma non del cancelliere del TFP. L'art. 17, par. 1, RP TFP prevedeva che sulla rimozione di quest'ultimo, la quale era integrata per i medesimi motivi di cui all'art. 6 St., decideva il TFP (quanto alle regole del TFP, v. però la riforma del sistema giurisdizionale UE di cui alla proposta del presidente della CG del 13.4.2014, a seguito della quale i membri del TFP sono entrati a far parte del Trib. a partire dal 1.9.2016, cosicché da tale data le (diverse) regole stabilite dall'art. 7 St. sono loro applicabili in quanto giudici del Trib. Su tali aspetti, v. art. 48 St.). La CG decide inoltre della rimozione dalla carica dei membri della Comm. (art. 247 TFUE), della C. conti (art. 286, par. 6, TFUE) e del ME (art. 228, par. 2, TFUE). A seguito delle riforme dei RP realizzate tra il 2011 e 2015, l'art. 6 St. è ora espressamente citato agli artt. 6 RP CG e 6 RP Trib. (nonché, in passato, all'art. 5 RP TFP), i quali ne completano così la disciplina.

2. I giudici, gli AG e i cancellieri della CG e del Trib. (come, in precedenza, i giudici del TFP) possono essere rimossi dalle loro funzioni o essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi qualora non siano più in possesso dei requisiti previsti o non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica UE. Il fatto che l'art. 6, 1° c., St. precisi che i membri UE possono essere rimossi o dichiarati decaduti «soltanto qualora» induce a ritenere che i motivi di rimozione o di decadenza elencati al 1° c. dell'art. 6 St. siano tassativi. La CG, la quale è competente a decidere della rimozione o della decadenza dei membri della CG e del Trib. (come, in passato, il TFP quanto ai membri di quest'ultimo) non può, in altri termini, invocare ragioni ulteriori per supportare l'applicazione delle misure – rimozione o decadenza – ivi previste. Tale eventualità sembra in ogni caso esclusa dal fatto che i motivi elencati all'art. 6, 1° c., St. – la perdita del «possesso dei requisiti previsti» o il fatto che i giudici e gli AG «non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica» – sono piuttosto vaghe e quindi molto ampie. Almeno in linea di principio, la violazione di qualsiasi obbligo stabilito dai trattati, dallo St. o dai RP, i quali sono fonti vincolanti di diritto processuale UE, potrebbe allora comportare la rimozione dalla carica di giudice, di AG e di cancelliere o la decadenza dai diritti pensionistici o da altri vantaggi sostitutivi. La severità delle sanzioni previste all'art. 6 St. sembra

tuttavia giustificare l'intervento dei giudici UE solo in casi particolarmente gravi. Anche considerato che la proporzionalità è un principio fondamentale del diritto comune e del metodo di giudizio della stessa CG, è difficile allora che essa possa concludere per la rimozione o la decadenza di un membro della CG dell'UE per il semplice fatto, ad es., che esso non risieda in Lussemburgo (art. 14 St.) o qualora l'assenza del possesso dei requisiti, ancorché previsti dai trattati, dallo St. o dai RP, sia solo transitoria. Sanzioni così severe sembrano, infatti, presupporre la mancanza per un periodo di tempo significativo di requisiti particolarmente importanti quali, ad es., l'imparzialità e l'indipendenza degli stessi o il fatto che il giudice, l'AG o il cancelliere abbia agito in modo non coscienzioso o abbia divulgato il segreto delle deliberazioni (art. 2 St.), o ancora quando essi svolgano attività incompatibili con la carica UE (art. 4 St.). Sembra inoltre possibile rimuovere un membro della CGUE quando esso sia giudicato responsabile di illeciti penali, civili o amministrativi dalle magistrature nazionali (v. art. 3 St.). La procedura di cui all'art. 6, 1° c., St. è allora eccezionale in quanto invocabile solo in presenza di circostanze particolarmente gravi. Non è allora un caso che, almeno fino ad oggi, essa non abbia mai trovato applicazione (per comportamenti meno gravi v. la procedura di cui all'art. 4, 4° c., St., i cui limiti sono stati tuttavia già evidenziati).

II.1. I giudici, gli AG e il cancelliere della CG, i giudici e il cancelliere del Trib. (e, in precedenza, i giudici del TFP) potrebbero prevenire l'apertura formale del procedimento di cui all'art. 6 St. ed evitare la rimozione dall'incarico ricoperto presentando le proprie dimissioni secondo le forme previste dall'art. 5 St. In tal caso le dimissioni non producono tuttavia i medesimi effetti di quelle "normalmente" presentate ai sensi dell'art. 5 St. Il 3° c. di quest'ultima norma prevede, infatti, che ogni giudice o AG rimanga in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni «salvo i casi in cui si applic[hi] l'art. 6» St. Qualora i membri degli organi giurisdizionali dell'UE presentino le dimissioni al fine esclusivo di evitare l'apertura di una procedura di accertamento di cui all'art. 6 St., essi devono allora abbandonare immediatamente l'incarico, non potendo rimanere in carica fino a quando il successore assuma le funzioni, come invece normalmente previsto all'art. 5 St., e quindi fino a quando esso abbia prestato giuramento e sottoscritto l'impegno solenne di cui agli artt. 2 e 4, 3° c., St. In tali casi sembra inoltre possibile imporre la decadenza dal diritto alla pensione o ad altri vantaggi sostitutivi. Quest'ultima è, infatti, una vera e propria sanzione pecuniaria e si distingue dalla rimozione dalla carica di membro della CGUE, la quale è volta a garantire il buon funzionamento dell'istituzione giurisdizionale. Inoltre, come dimostra l'uso della congiunzione «ovvero» di cui al 1° c. dell'art. 6 St., queste due sanzioni sono tra loro alternative, cosicché la CG come può cumulare le due sanzioni ben può anche comminarne una sola. La rimozione dalle funzioni di membro degli organi giurisdizionali dell'UE mediante l'art. 6 St. potrebbe inoltre essere giustificata anche per motivi d'impedimento fisico all'esercizio del mandato giurisdizionale. In circostanze di questo tipo, anche qualora un membro non presenti spontaneamente le dimissioni ai sensi dell'art. 5 St., la CG potrebbe, valutata discrezionalmente

la gravità dell'impedimento, dichiarare d'ufficio la rimozione dello stesso dalla carica ai sensi dell'art. 6 St., senza in tal caso imporre la decadenza dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi.

2. Il potere attribuito alla CG dall'art. 6 St. potrebbe essere usato dai giudici di Lussemburgo anche per porre rimedio a nomine degli SM che fin da principio non avevano i requisiti – imparzialità, indipendenza e solida competenza giuridica – di cui agli artt. 253, 254 e 257 TFUE (v. artt. 2 e 48 St.). Il parere di adeguatezza fornito dal comitato di cui all'art. 255 TFUE, pur di regola seguito dagli SM in sede di nomina e rinnovo, non è vincolante per questi ultimi, i quali hanno così pieno potere in merito (per la procedura di nomina v. art. 2 St.; quanto al rinnovo v. invece art. 5 St.). In caso di abuso del potere di nomina, il giudice di Lussemburgo potrebbe allora intervenire per porvi rimedio mediante il meccanismo di cui all'art. 6 St. Tale norma è allora un mezzo indiretto di controllo della competenza, dell'indipendenza e dell'imparzialità dei propri membri, potendo la CG rimuovere immediatamente il giudice o l'AG che fin dalla nomina fossero carenti dei requisiti di cui agli artt. 253, 254 e 257 TFUE.

III.1. La CG, ossia l'organo supremo del sistema giurisdizionale UE, ha competenza esclusiva ad avviare la procedura ai sensi dell'art. 6 St. avverso tutti i membri della CG e del Trib. (nonché, precedentemente, nei confronti di tutti i membri del TFP, ad eccezione però del cancelliere), non potendo né gli SM né altre istituzioni UE né ancora le parti di una causa anche solo suggerire alla CG di aprire la procedura in esame. Tale potere di iniziativa della CG non sembra neppure condiviso con il Trib. o, in passato, con il TFP. Questi ultimi possono, infatti, essere solo consultati qualora il giudice, l'AG o il cancelliere oggetto d'indagine sia un membro di tali organi. Similmente a quanto previsto all'art. 4, 4° c., St., i membri del Trib. (e del TFP), nonché i cancellieri degli stessi sono in tal modo giudicati da un organo giurisdizionale diverso da quello al quale essi appartengono. Considerata poi la funzione generale del presidente della CG di vigilare sul buon funzionamento dell'istituzione che presiede (art. 9, par. 3, RP CG), esso sembra disporre del potere di avviare autonomamente il procedimento di cui all'art. 6 St. Qualora tale procedimento riguardi proprio il presidente della CG e quest'ultimo non avvii la procedura di cui all'art. 6 St., la procedura ivi prevista sembra poter essere avviata dal vicepresidente o in mancanza dal presidente di sezione a cinque giudici, da quello della sezione a tre giudici o ancora, in assenza di questi ultimi, da un altro giudice (art. 13 RP CG) da determinarsi in base all'ordine di anzianità di cui all'art. 7 RP CG.

2. Ai sensi del 1° c. dell'art. 6 St., l'interessato non prende parte alle deliberazioni della CG, le quali si svolgono tra gli altri membri – giudici e anche AG – del supremo organo UE. I diritti di difesa del giudice, dell'AG o del cancelliere oggetto di accertamento non sono disciplinati dall'art. 6 St., trovando menzione solo nei RP. L'art. 6 RP CG stabilisce, infatti, che il presidente della CG «invita l'interessato a presentare le sue osservazioni» (v. anche art. 7 RP Trib.). Alla decisione non prende inoltre parte il cancelliere della CG. Ciò è implicitamente deducibile dal tenore dell'art. 6, 2° c., St. Quest'ultimo stabilisce che «il cancelliere comunica la

decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio», così escludendone un coinvolgimento nella fase precedente della deliberazione (v. anche artt. 6 RP CG e 7 RP Trib.).

3. La notifica al presidente del Cons. della decisione di rimozione o decadenza di membri della CGUE ad opera del cancelliere della CG importa la vacanza del seggio (art. 6, 3° c., St.), il che consente agli SM di avviare la procedura di nomina di un sostituto (sulla procedura di cui agli artt. 253, 254 e 257 TFUE, v. art. 2 St.) in possesso dei requisiti di cui agli artt. 253, 254 e 257 TFUE (indipendenza e competenza giuridica, v. artt. 2 e 48 St.). Al fine di garantire il rispetto della regola del rinnovo parziale dei membri della CG e del Trib. di cui all'art. 9 St., il mandato del nuovo giudice o AG non avrà tuttavia la tradizionale durata di sei anni di cui agli artt. 253, 1° c., e 254, 2° c., TFUE, prevedendo in tal caso l'art. 7 St. che i membri della CG e del Trib. le cui funzioni terminano prima della naturale scadenza del mandato siano sostituiti solo per la restante durata dello stesso. La rimozione dalle funzioni di cui all'art. 6 St. determina inoltre la cessazione immediata dalle funzioni giurisdizionali. La possibilità di continuare ad esercitare le proprie mansioni fino alla nomina di un nuovo giudice o AG non è menzionata all'art. 6 St. ed è espressamente esclusa dall'art. 5, 3° c., St. L'art. 6 St. – e gli artt. 6 RP CG e 7 RP Trib. (nonché, in passato, l'art. 5 RP TFP) che completano la disciplina dell'art. 6 St. – non prevedono la facoltà dei membri della CGUE rimossi o decaduti ai sensi dell'art. 6 St. di impugnare la decisione della CG, la quale non può quindi mai essere modificata una volta adottata. La carenza di una norma del genere solleva dubbi di compatibilità con il principio del giusto processo di cui agli artt. 47 CdfUE e 6 CEDU.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione dell'art. 7 St.

I.1. Quando il mandato di un giudice e di un AG della CG e del Trib. termini prima della sua naturale scadenza di sei anni – ossia nei casi di decesso del giudice o dell'AG (art. 5, 1° c., St.), di dimissioni degli stessi (art. 5, 1° c., St.) o qualora, a giudizio dei giudici e degli AG della CG, essi non siano più in possesso dei requisiti previsti dai trattati, dallo St. e dai RP o non soddisfino più gli obblighi derivanti dalla loro carica (art. 6 St.) – l'art. 7 St. prevede che il nuovo membro, il quale deve essere in possesso dei requisiti dell'indipendenza e della competenza giuridica ed

è nominato secondo la procedura di cui agli artt. 253-255 TFUE (v. artt. 2, 5 e 48 St., nonché artt. 3 RP CG e 4 RP Trib.), sostituisca il primo solo per la restante durata del mandato (per il TFP, v. *infra*). In tal caso il mandato del nuovo giudice o AG non ha dunque la tradizionale durata di sei anni di cui agli artt. 253, 1° c., e 254, 2° c., TFUE, ma quella inferiore necessaria per portare a compimento il mandato del membro che esso sostituisca. La regola dell'art. 7 St. è diretta a garantire anche in tali casi il rispetto della procedura di rinnovo parziale triennale di cui all'art. 9 St., la quale è tesa a sua volta a evitare che l'attività della CG e del Trib. sia interrotta dal contemporaneo rinnovo di tutti i membri, nonché ad assicurare una continuità d'indirizzo nella giurisprudenza UE anche a fronte del rinnovo della composizione degli organi giurisdizionali UE. Al fine di garantire il rispetto della regola del rinnovo parziale triennale di cui all'art. 9 St., la quale è stata introdotta fin dalle origini della CECA, il mandato di tre anni è stato imposto anche nel 1952 al momento dell'entrata in funzione della CG per tre degli allora sei giudici. Tale regola è applicata anche per i giudici e gli AG di nuovi SM che entrino in funzione tra due rinnovi parziali (J. MALENOVSKÝ, p. 824), essendo in tali casi il mandato dei nuovi membri pari non a sei anni ma all'inferiore periodo necessario per allinearsi alla rotazione triennale dei membri di cui all'art. 9 St. (a seguito dell'allargamento del 2004 a dieci nuovi SM, ad es., ben quattordici giudici sugli allora venticinque della CG hanno effettuato un mandato breve). La durata breve del mandato è inoltre prevista per taluni dei nuovi giudici da nominare al Trib. a seguito della decisione di aumentare entro il 1.9.2019 il numero dei membri di tale organo giurisdizionale da "un giudice per SM" a "due giudici per SM" (art. 2 posizione in seconda lettura del PE (P8_TA-PROV(2015)0377)). Anche quando si ritenga che la durata del mandato di sei anni assicuri l'indipendenza dei membri della CGUE dagli SM (v. artt. 2 e 5 St.), la durata breve del mandato di membri degli organi giurisdizionali dell'UE nominati in sostituzione di altri o perché di nuovi SM o in caso di grandi cambiamenti nell'organizzazione del sistema giurisdizionale UE potrebbe mettere a rischio l'indipendenza degli stessi dagli SM. Al fine di tutelare l'indipendenza dei nuovi membri nominati per un mandato inferiore a sei anni sarebbe allora opportuno prevedere garanzie al rinnovo per un successivo mandato di sei anni (v. art. 5 St.) o invece eliminare del tutto la possibilità per gli SM di rinnovare i membri degli organi giurisdizionali dell'UE, estendendo contemporaneamente la durata del mandato giurisdizionale a nove o dodici anni, così come fatto per la Corte EDU dal 2010 mediante il prot. n. 14 (J. MALENOVSKÝ, p. 826).

2. L'art. 7 St. è applicabile esclusivamente ai giudici e agli AG della CG, nonché ai giudici del Trib. L'art. 5 All. I St. stabiliva l'applicazione ai membri del TFP solo degli artt. 2-6 St., escludendo così implicitamente l'applicazione dell'art. 7 St. agli stessi. Quando il mandato di un giudice del TFP terminava prima della sua naturale scadenza di sei anni – e quindi nei casi di cui agli artt. 5 e 6 St. – l'art. 2, par. 3, All. I St., diversamente dall'art. 7 St., stabiliva così che «qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni». Il successore sarebbe rimasto, in altri termini, in carica per un intero mandato e non, come accade per

i membri della CG e del Trib., solo per la restante durata del mandato. Tali regole hanno tuttavia cessato di essere applicabili quando i membri del TFP sono entrati a far parte del Trib. – e dunque dal 1.9.2016 – essendo da tale data loro applicabili le diverse regole previste in merito dall'art. 7 St. (sulla riforma del sistema giudiziario UE di cui alla posposta del presidente della CG del 13.10.2014, v. *sub* art. 48 St.).

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione della disposizione. – II. L'AG: caratteristiche e funzioni.

I.1. L'art. 8 St. è la norma di chiusura del titolo I St. (artt. 2-8 St.), il quale disciplina gli aspetti relativi allo *status* dei membri della CGUE (sull'ambito di applicazione oggettivo del titolo I St., v. art. 2 St.). Nonostante gli artt. 2-7 St. siano espressamente rivolti ai soli giudici della CG, del Trib. e, in precedenza, del TFP (sull'ambito di applicazione soggettivo del titolo I, sempre art. 2 St.), essi sono parimenti applicabili agli AG della CG in virtù per l'appunto dell'art. 8 St., il quale estende loro l'applicazione degli artt. 2-7 St. Gli AG della CG godono così, al pari dei giudici, dei principi costituzionali dell'immunità di giurisdizione (art. 3 St.) e dell'inamovibilità, potendo il loro mandato terminare prima della sua naturale scadenza – ossia prima di sei anni decorrenti dalla data indicata nell'atto di nomina adottato dagli SM all'unanimità e di comune accordo o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di pubblicazione di tale atto nella GUUE (sulla procedura di nomina e rinnovo anche degli AG, v. artt. 2, 5, 9 St. e 3 RP CG; sui requisiti per la nomina anche degli AG, v. artt. 2 e 48 St.) – solo nei casi tassativamente elencati agli artt. 5 St. (cessazione anticipata del mandato), 6 St. (rimozione dalle funzioni e decadenza dal diritto alla pensione e dal altri vantaggi sostitutivi di cui anche all'art. 6 RP CG) e 7 St. (durata breve del mandato di membri nominati in sostituzione di giudici e AG che terminino anticipatamente il loro mandato). Gli AG sono inoltre parimenti obbligati al dovere di svolgere le proprie funzioni in modo imparziale, coscienzioso e con discrezione, il quale è alla base degli artt. 2 St. (obbligo di prestare giuramento di cui anche all'art. 4 RP CG) e 4 St. (incompatibilità di funzioni e dovere di sottoscrivere l'impegno solenne di cui anche all'art. 5 RP CG). Analogamente ai giudici, gli AG sono tenuti a risiedere dove la CG ha la propria sede, ossia in Lussemburgo (art. 14 St.), nonché ad evitare conflitti di interessi (art. 18 St.).

2. Quanto agli AG eventualmente nominati al Trib. tutte le volte in cui la complessità in fatto e in diritto della causa lo richieda (art. 49 St.), essi sono scelti volta

per volta tra i giudici del Trib., cosicché gli artt. 2-7 St. sono già loro applicabili in quanto giudici dello stesso. Posto poi che il TPF non disponeva neppure eventualmente di AG, l'All. I St., il quale disciplinava il funzionamento di tale organo (artt. 1-13) così come stabilito all'art. 62 *quater* St., comprensibilmente non conteneva nessuna disposizione equivalente all'art. 8 St.

II.1. La necessità di prevedere espressamente l'applicazione delle regole di cui agli artt. 2-7 St., stabilite per i giudici, anche agli AG in un apposita norma – per l'appunto l'art. 8 St. – trova la propria ragione d'essere nelle diversità di funzioni tra AG e giudici. Pur se entrambi sono membri della CG, gli AG non fanno parte del collegio giudicante ed esercitano una funzione ausiliaria a quella dei giudici, assistendoli nell'adempimento del loro compito di garantire l'osservanza del diritto UE nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati (sull'originalità della figura dell'AG nella UE in rapporto a modelli nazionali assimilabili – ad es. il *commissaire du gouvernement* presso il *Conseil d'Etat*, il procuratore generale presso la Cassazione italiana o l'*Oberbundesanwalt* nel processo amministrativo tedesco, A. TIZZANO, p. 199; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, p. 35). Tale diversità di funzioni è testimoniata anche dal tenore dell'art. 19, par. 2, TUE, secondo cui la CG «è composta da un giudice per [SM]. È assistita da [AG]» (corsivi aggiunti). L'uso di due frasi separate per definire le mansioni dei giudici e degli AG alla CG e del verbo “assistere” per definire in particolare la funzione degli AG evidenzia proprio il differente ruolo svolto dai giudici e dagli AG nel sistema processuale dell'UE. Come correttamente rilevato da una parte della dottrina (R. MASTROIANNI), l'art. 19, par. 2, TUE non deve tuttavia indurre a pensare a un'estraneità dell'AG rispetto all'organo giurisdizionale, il quale è invece parte della CG. Come emerge inoltre dal combinato disposto degli artt. 19, par. 2, TUE (la CG «è composta da un giudice per [SM]. È assistita da [AG]») e 252, 1° c., TFUE («la [CG] è assistita da otto [AG]»), mentre il numero dei giudici della CG corrisponde a quello degli SM (v. art. 48 St.), gli AG sono in numero inferiore a quello degli SM. Quanto al loro esatto numero e sebbene la lettera dell'art. 252, 1° c., TFUE fissi ancora oggi il loro numero in «otto», tale norma ammette che la CG richieda all'unanimità al Cons. di aumentarlo. Al riguardo, la dichiarazione n. 38 allegata ai trattati prevede che, se la CG richiede di aumentare di tre il numero degli AG, così passando da otto a undici, il Cons. deve approvare tale aumento con dec. In tal caso inoltre la dichiarazione n. 38 precisa che la Polonia disporrà, come già avviene per Francia, Germania, Italia Regno Unito e Spagna, di un AG permanente, ossia non sottoposto al sistema di rotazione tra gli altri SM normalmente applicato per individuare gli altri cinque AG. In virtù di tale facoltà, il Cons., con dec. 2013/336 (in *GUUE*, L 179/92) ha elevato il numero degli AG a nove a decorrere dal 1.7.2013, ossia dalla data di adesione all'UE della Croazia (l'AG permanente polacco ha preso funzione il 23.7.2013) e a undici dal 7.10.2015, ossia in occasione del rinnovo parziale triennale dei membri della CG di cui all'art. 9 St. Quanto a questi ultimi, il 7.10.2015 si è svolta alla CG una udienza solenne nel corso della quale i sigg. Michal Bobek (Repubblica ceca) e Henrik Saugmandsgaard Øe (Danimarca), già

nominati dagli SM di comune accordo con decisioni rispettivamente del 1.4.2015 e del 15.6.2015, hanno formalmente assunto le funzioni di AG alla CG fino al 6.10.2021 (sul giuramento e la sottoscrizione dell'impegno solenne, artt. 2 e 4, 3° c., St.). Successivamente, con dec. 2016/1656 dei rappresentanti dei governi degli SM, del 7.9.2016 (in *GUUE*, L 247/17), è stato nominato AG il sig. Evgeni Tanchev (Bulgaria), che ha assunto le proprie funzioni il 19.9.2016, data a partire dalla quale gli AG in funzione sono diventati effettivamente undici (in precedenza, infatti, il posto dell'undicesimo AG era rimasto vacante).

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 TUE e 252 TFUE, gli AG assolvono innanzitutto alla funzione di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla CG «che richiedono il loro intervento» (sulle modalità di presentazione delle conclusioni, v. *sub* art. 82 RP CG). Mentre prima del tr. Nizza ogni causa sottoposta alla CG veniva attribuita a un AG per la redazione delle conclusioni, fatta eccezione solo per i casi di cui agli artt. 104, par. 3 (quando la causa è identica ad altra già decisa dalla CG, qualora la risposta alla stessa possa essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza UE o non lasci spazio ad alcun ragionevole dubbio), 104 *bis* (nei casi di rinvio pregiudiziale accelerato quando vi sia una straordinaria urgenza su richiesta del giudice nazionale) e 62 *bis* RP CG del 1991 (nei ricorsi diretti caratterizzati da una particolare urgenza su richiesta di parte), dal 2001 l'intervento dell'AG è escluso per regola statutaria (alle ipotesi di cui sopra aggiungendosi dal 2008 il caso in cui la CG decida con PPU, *ex* artt. 107 RP CG) tutte le volte in cui la CG, sentito l'AG, ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto (artt. 20, 5° c., St. e 16 RP CG), in tal modo riducendo i tempi del procedimento (per M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, p. 35 tale vantaggio è tuttavia solo presunto e non è reale, essendo preferibile l'aumento dei casi nei quali possa essere eliminata la fase orale), nonché concentrando il lavoro degli AG sull'analisi delle cause più significative.

3. Le conclusioni forniscono, attraverso un esame della giurisprudenza UE e della dottrina, una rappresentazione della causa e un'indicazione delle questioni di fatto e di diritto legate alla soluzione che l'AG ritiene dovere dare a una certa controversia. Come dimostra anche l'uso della prima persona singolare nella redazione delle conclusioni, esse sono un parere individuale di ogni AG sulla causa sottopostagli contenente una proposta di decisione, la quale non è tuttavia vincolante né per i giudici UE né per le parti. Pur se le conclusioni sono prive di effetto vincolante nei confronti della CG, la prassi mostra tuttavia come esse siano spesso "seguite" dal collegio giudicante. In particolare in tali casi, la CG rinvia nella motivazione della sentenza alle considerazioni svolte dell'AG nelle sue conclusioni. Posto poi che esse vertono sulla stessa controversia oggetto di valutazione da parte del collegio giudicante, le conclusioni sono spesso un utile complemento della sentenza, contribuendo alla migliore comprensione della stessa. Ciò avviene non solo quando la CG segua la tesi dell'AG ma anche quando essa abbia deciso in modo diverso o qualora, pur giungendo al medesimo risultato, la sentenza e le conclusioni siano basate su un diverso ragionamento giuridico e/o su una diffe-

rente motivazione (L. FUMAGALLI). La prassi conferma inoltre come le conclusioni hanno spesso condotto all'evoluzione della giurisprudenza UE, svolgendo una funzione simile a quella della *dissenting opinion* in taluni tribunali internazionali (M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, p. 34). Il fatto che, come anzi detto, le conclusioni degli AG contribuiscano, seppur in senso lato, a fare giurisprudenza UE è anche la ragione per cui esse sono sempre state pubblicate, al pari delle sentenze, nella Raccolta ufficiale della CG (sino alla fine del 2011, data in cui essa è cessata. In merito v. *sub* art. 82 RP CG e in dottrina P. GORI).

4. Ai sensi dell'art. 82 RP CG, le conclusioni degli AG pongono termine alla fase orale del procedimento UE e aprono la fase successiva della deliberazione da parte della CG (v. anche *sub* art. 82 RP CG). Esse sono pronunciate in una udienza, distinta da quella di discussione della causa. Posto che le conclusioni dell'AG chiudono la fase orale, le parti non possono replicare alle stesse, così come confermato dalla stessa CG nell'ord. 4.2.2000, C-17/98, *Emesa Sugar* (per l'analisi critica di quest'ultima soprattutto a seguito dell'attribuzione all'AG della funzione di decidere il riesame delle sentenza del Trib. di cui agli artt. 193-195 RP CG v. M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, p. 36 s.; nonché commento *sub* art. 82 RP CG).

5. L'AG assolve anche a funzioni ulteriori a quella di presentare le proprie conclusioni in piena imparzialità, collaborando con i giudici allo svolgimento di compiti di natura organizzativa e amministrativa quali la nomina del cancelliere (art. 18 RP CG), l'adozione di decisioni vertenti sui provvedimenti da prendere in merito alle proposte contenute nella relazione preliminare prevista dall'art. 59 RP CG (art. 25 RP CG), sulla determinazione della lingua processuale nei ricorsi diretti (art. 37, par. 1, lett. c), RP CG) e nei rinvii pregiudiziali (art. 37, par. 3, RP CG), sulla traduzione di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla CG (art. 39 RP CG), sull'esclusione di un agente, consulente o avvocato dal procedimento (art. 46, par. 2, RP CG), sulla possibilità di statuire con ordinanza motivata (artt. 53, par. 2, 99 e 181-182 RP CG), sulla riunione dei procedimenti (art. 54, par. 2, RP CG), sulla sospensione del procedimento (art. 55, par. 1, lett. a) e b), RP CG), sul differimento della decisione di una causa (art. 56 RP CG), sulla disposizione di misure di organizzazione (art. 62 RP CG), sulla determinazione e l'assunzione dei mezzi istruttori (artt. 64-65 RP CG), sull'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni (art. 66 RP CG), sull'audizione dei testimoni (art. 67 RP CG) e dei periti (art. 70 RP CG), quanto alla possibilità di statuire senza udienza (art. 76, par. 2, RP CG), nonché di porre domande agli agenti, ai consulenti o agli avvocati delle parti e, nei casi previsti dall'art. 47, par. 2, RP CG, alle parti del procedimento principale o ai loro rappresentanti (art. 80 RP CG). L'AG concorre inoltre ad assumere le decisioni sull'apertura o riapertura della fase orale (art. 83 RP CG), sulla richiesta di chiarimenti al giudice di rinvio nei rinvii pregiudiziali (art. 101 RP CG), nei casi di rettifica di sentenze od ordinanza (artt. 103 e 154 RP CG), sulla necessità di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento (pregiudiziale o diretto) accelerato (artt. 105 e 133 RP CG) o pregiudiziale d'urgenza (art. 108 RP CG), sulla decisione nel merito nei PPU (art. 112 RP CG) o nei procedimenti diretti accelerati (art. 136

RP CG), sull'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio o di rifiuto di quest'ultimo (art. 116 RP CG), sull'inosservanza della regolarizzazione di ricorsi irregolari nei ricorsi diretti, in materia di proprietà intellettuale e di impugnazione e degli allegati agli stessi (artt. 119, 122, 168 RP CG), sulla possibilità di autorizzare una parte a controdedurre su nuovi motivi (art. 127 RP CG) o nuove prove (art. 128 RP CG), sull'ammissione della replica e della controreplica in procedimenti accelerati (art. 134 RP CG), d'impugnazione (art. 175 RP CG) o d'impugnazione incidentale (art. 180 RP CG), sulle spese processuali (art. 143 RP CG), sull'eventuale contestazione delle spese ripetibili (art. 145 RP CG), in caso di non luogo a statuire (art. 149 RP CG), sulla possibilità di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata (art. 150 RP CG) o su una domanda incidentale (art. 151, par. 5, RP CG), in caso di sentenze in contumacia (art. 152, par. 3, RP CG), sul rinvio della domanda o della causa a un nuovo collegio giudicante (art. 153, par. 3, RP CG), nel caso di omessa pronuncia (art. 155 RP CG), nei casi di procedimenti inerenti l'interpretazione di sentenza CG (art. 158 RP CG), nei procedimenti sommari (art. 161 RP CG), sul gratuito patrocinio (art. 187 RP CG), quanto alla decisione di riesame delle decisione del Trib. (artt. 193-195 RP CG), quando la CG renda pareri (artt. 197 e 199 RP CG), nei procedimenti previsti dall'art. 103 TCEEA (art. 202 RP CG) o dall'art. 111, par. 3, dell'accordo SEE (art. 204 RP CG), quanto alla soluzione di controversie previste dall'art. 35 TUE nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del tr. Lisbona (art. 205 RP CG) e quanto alle domande previste dall'art. 269 TFUE (art. 206 RP CG).

Bibliografia: P. GORI, *L'avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in AA.VV., *Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco per il quarantesimo anno d'insegnamento*, Milano, 1977, p. 289 ss.; M. BORRACCETTI, *L'avvocato generale nella giurisdizione dell'Unione Europea*, Napoli, 2011; L. FUMAGALLI, *Articolo 252 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), p. 742 ss.; R. MASTROIANNI, *Articolo 252 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), p. 1941 ss.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà dei giudici. Se i giudici sono in numero dispari, il numero dei giudici da sostituire è, in alternanza, il numero intero immediatamente superiore e il numero intero immediatamente inferiore al numero dei giudici diviso per due.

Il primo comma si applica altresì al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito d'applicazione del titolo II St. – II. L'ambito d'applicazione soggettivo dell'art. 9 St. – III. Il rinnovo parziale dei membri degli organi giurisdizionali dell'UE: finalità e modalità.

I. L'art. 9 St. è la norma di apertura del titolo II relativo all'«organizzazione della Corte di giustizia» e dunque relativo al solo supremo organo giurisdizionale dell'UE. Al Trib. sono in effetti applicabili le (per lo più analoghe) norme sull'«organizzazione del Tribunale» (artt. 47-62 *ter*) contenute al titolo IV St. Come previsto poi dall'art. 62 *quater* St., contenuto nel titolo IV *bis*, la disciplina degli aspetti organizzativi del TFP era invece contenuta agli artt. 1-13 dell'All. I St. Il titolo II St., composto dagli artt. 9-18, disciplina in particolare l'organizzazione della CG dal punto di vista sia dell'ordinamento del personale da essa dipendente (ossia giudici, AG, cancelliere, funzionari e agenti dipendenti dal cancelliere, relatori aggiunti di cui agli artt. 9-14 e 18), sia delle modalità di esercizio delle funzioni della stessa (artt. 15-17). A differenza del titolo I St., che è modificabile con la procedura ordinaria prevista per la revisione dei trattati di cui all'art. 48 TUE (con convocazione, dunque, della conferenza intergovernativa e ratifica da parte degli SM), il titolo II, come i titoli III, IV, IV *bis* e l'art. 63 titolo V St, è suscettibile di modifica attraverso la procedura “semplificata” stabilita dall'art. 281, 2° c., TFUE, ossia dal Cons. e dal PE secondo la procedura legislativa ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE a maggioranza qualificata rinforzata (72% dei voti degli SM, ossia almeno ventuno, che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'UE) su iniziativa della CG e previa consultazione della Comm. o, viceversa, su proposta di quest'ultima e previa consultazione della prima.

II.1. La collocazione dell'art. 9 St. nel titolo II, ossia in una parte dello Statuto relativa esclusivamente alla CG, limita in linea di principio l'ambito di applicazione della norma in esame ai soli membri del supremo organo giurisdizionale dell'UE. Tale norma dà così applicazione all'art. 253, 2° c., TFUE, il quale prevede che «ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali», rinviando proprio allo Statuto per la definizione delle modalità pratiche mediante le quali realizzare tale rinnovo. La disciplina contenuta nella norma in esame, pur stabilita, come detto, per la sola CG, è tuttavia applicabile, seppur limitatamente al 1° c. relativo ai giudici, anche ai componenti del Trib. diversi dagli AG per effetto dell'art. 47 St., il quale stabilisce per l'appunto che «l'articolo 9, primo comma, [...] si applica [anche] al Tribunale e ai suoi membri».

2. Nonostante l'All. I St. prevedesse l'applicazione al TFP di molte regole statutarie stabilite per la CG o per il Trib. – così l'art. 5, par.1, All. I St. quanto agli artt. 2-6, 14-15, 17, 1° c., 17, 2° c., 17, 5° c., e 18 St. – esso non menzionava mai l'art. 9 St., il quale non era così applicabile al TFP e ai suoi membri. Di fatto, tuttavia, la regola del rinnovo parziale triennale dei sette membri del TFP (alternativamente di tre e quattro giudici) era applicata anche a quest'ultimo organo giurisdizionale.

Posto tuttavia che, a seguito della riforma del sistema giurisdizionale UE e dell'aumento dei membri del Trib. (proposta del presidente della CG del 13.10.2014, sulla quale v. art. 48 St.), i sette giudici del TFP sono entrati a far parte del Trib. a partire da settembre 2016, da tale data le regole previste all'art. 9 St. come modificate a seguito della predetta riforma sono di conseguenza applicabili anche agli (ex) membri del TFP, in quanto per l'appunto (nuovi) membri del Trib.

III.1. Per evitare che l'attività della CG sia sostanzialmente interrotta, o comunque largamente rallentata, dal contemporaneo rinnovo di tutti i membri della stessa, nonché per assicurare anche in tali casi una continuità d'indirizzo nella giurisprudenza dell'UE, l'art. 9 St. stabilisce che ogni tre anni si rinnovi la metà dei giudici (1° c.) e degli AG (2° c.) della CG, nonché – in virtù dei richiami di cui sopra – dei giudici del Trib. (tra i quali, da settembre 2016, figurano anche gli ex giudici del TFP in quanto nuovi giudici del Trib.). Il rinnovo parziale dei giudici e degli AG della CG e dei giudici del Trib. di cui all'art. 9 St. ha luogo ogni tre anni, ossia a metà del mandato, il quale è pari a sei anni (artt. 253, par. 1, TFUE per la CG e 254, par. 2, TFUE per il Trib.). Il rinnovo parziale triennale dei membri della CG e del Trib. riguarda inoltre solo metà degli stessi. Il riferimento alla «metà dei giudici» è stato espressamente introdotto all'art. 9 St. solo a seguito della riforma del sistema giurisdizionale UE e dell'aumento dei membri del Trib. da attuarsi entro il settembre 2019 secondo quanto disposto dal reg. UE, Euratom n. 2015/2422, del PE e del Cons., recante modifica del prot. n. 3 sullo Statuto della CGUE (in *GUUE*, L 341/14) che ha modificato, insieme con la disposizione in commento, anche l'art. 48 St. Precedentemente, infatti, la norma in esame specificava il numero esatto dei giudici da rinnovare ogni tre anni: l'art. 9 St. del 2011 modificato nel 2013 faceva, ad es., riferimento a «quattordici giudici». Di fatto, tuttavia, anche questa versione della norma statutaria in esame faceva riferimento alla metà dei giudici. L'art. 19, par. 2, TUE stabilisce per la CG e il Trib., rispettivamente, “un giudice per SM” e “almeno un giudice per SM”, cosicché il numero dei membri di tale organo giurisdizionale varia in funzione degli allargamenti dell'UE. Considerata l'adesione all'UE della Croazia del 1.7.2013 per effetto della quale gli SM sono ventotto (almeno fino all'effettivo recesso del Regno Unito), il riferimento ai «quattordici giudici» di cui all'art. 9 St. del 2011 modificato nel 2013 di fatto prevedeva allora il rinnovo della «metà dei giudici» che in quel momento costituivano la CG e il Trib. L'art. 9 St. come modificato dal citato reg. 2015/2422 precisa inoltre che se il numero dei membri della CG e del Trib. è dispari, il numero dei giudici da rinnovare è alternativamente il numero intero superiore più vicino e il numero intero inferiore più vicino al numero dei giudici diviso per due. Tale inciso è particolarmente opportuno in quanto garantisce il rinnovo parziale triennale dei giudici del Trib. anche quando in numero dispari (ad es., essi sono quarantasette dal 1.9.2016 al 31.8.2019). Peraltro, il fatto che l'art. 19, par. 2, TUE stabilisca per il Trib., e a differenza della CG, che tale organo giurisdizionale è composto «almeno» da un giudice per SM ammette sempre la possibilità che i giudici di quest'ultimo siano in numero dispari non solo in via transitoria (v. in merito *sub* art. 48 St.).

2. Il 2° c. dell'art. 9 relativo al rinnovo parziale triennale degli AG della CG, così come modificato dal PE e dal Cons., prevede l'applicazione per questi ultimi delle medesime regole stabilite al 1° c. quanto ai giudici. Analogamente a quanto osservato con riguardo al 1° c., il nuovo 2° c. dell'art. 9 St. non fa dunque più riferimento al numero esatto degli AG da rinnovare ogni tre anni (nella versione precedente del 2011, l'art. 9 St. faceva, ad es., riferimento al rinnovo di «quattro avvocati generali»). In virtù della (nuova) regola di cui al 1° c. dell'art. 9 St., il rinnovo triennale degli AG riguarderà allora la metà degli AG qualora essi siano in numero pari o, in caso contrario, alternativamente il numero intero superiore più vicino e il numero intero inferiore più vicino al numero degli AG diviso per due. Tale regola è particolarmente opportuna per gli AG dato che dal 7.10.2015 questi ultimi sono pari a 11 e sono dunque in numero dispari (dec. Cons. 2013/336, in *GUUE*, L 179/92, nonché dec. 2016/1656, in *GUUE*, L 241/17, mediante la quale ha assunto le proprie funzioni l'undicesimo AG, il bulgaro sig. Evgeni Tanchev), cosicché in futuro il rinnovo parziale triennale degli stessi riguarderà alternativamente sei e cinque AG.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 9 bis

I giudici eleggono nel loro ambito il presidente e il vicepresidente della Corte di giustizia, per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il vicepresidente assiste il presidente in conformità alle condizioni determinate dal regolamento di procedura. Egli sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo o di vacanza della presidenza.

Commento di Sarah Jund

(traduzione di Elisa Fois)

SOMMARIO: I. Generalità. – II. Rinvio al RP. – III. Finalità della disposizione. – IV. Elenco dei presidenti e vicepresidenti della CG.

I. Il presente articolo è stato introdotto nello Statuto nel 2012, in occasione della creazione della carica del vicepresidente (*GUUE*, L 228/1). Il 1° c. dell'art. 9 *bis* riprende la lettera dell'art. 253, 3° c., *TFUE*, relativo al presidente della CG, aggiungendovi appunto il vicepresidente. Le regole in merito alle modalità di designazione e al mandato del vicepresidente si basano su quelle riguardanti il presidente: entrambi sono quindi eletti dai giudici della CG (a tale scelta non prendono pertanto parte gli altri membri della CG, vale a dire gli AG) per un mandato di tre anni, rinnovabile senza limiti (mentre, ai sensi dell'art. 16 St., il mandato del presidente di una sezione di cinque giudici può essere rinnovato una sola volta). La presenza di tale disposizione all'interno dello Statuto non è indispensabile con